

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI DAIANO



PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE

4^ VARIANTE – MARZO 2019

Prima adozione: delibera consiglio comunale
Conferenza di pianificazione: verbale
Seconda adozione: delibera consiglio comunale

n° 5 del 08.04.2019
n° 29/19 del 25.07.2019
n° del

NORME DI ATTUAZIONE
STATO FINALE

Progettista:

Ing. Marco SONTACCHI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
— ● —
dott. ing. MARCO SONTACCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 1756

equipeFiemme

studio tecnico associato

Piazza Scopoli, 9 - 38033 CAVALESE (TN)

Tel.- Fax 0462/342988

Collaborazione U.T.C.: Arch. Francesca VOLPETTI

SOMMARIO

TITOLO I	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 - Finalità ed effetti del Piano Regolatore Generale.....	6
Art. 2 - Elementi costitutivi del PRG.....	6
Art. 3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia.....	7
Art. 4 - Indici urbanistici- edilizi e definizioni tecniche.....	8
TITOLO II.....	9
ATTUAZIONE DEL PRG	9
Art. 5 - Attuazione del PRG.....	9
Art. 6 – P.d.A. - Piani urbanistici di attuazione:.....	9
Art. 7 – P.d.A. - Contenuti dei Piani urbanistici di attuazione:.....	9
Art. 8 - Intervento edilizio diretto:	9
Art. 9 - Opere di urbanizzazione.....	10
Art. 10 - Dotazione di parcheggi di pertinenza.	10
Art. 11 - Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.	10
TITOLO III.....	12
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	12
Art. 12 – Definizione delle Categorie di Intervento	12
Art. 13 – Cambio di destinazione d’uso.....	12
Art. 14 – Manutenzione ordinaria.....	12
Art. 15 – Manutenzione straordinaria.....	12
Art. 16 - Restauro	13
Art. 17 – Risanamento conservativo	13
Art. 18 – Ristrutturazione edilizia.....	15
Art. 19 – Demolizione.....	16

Art. 20– Disciplina degli alloggi destinati alla residenza	17
TITOLO IV	21
DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE	21
Art. 21 - Elenco delle zone.....	21
Art. 22 Aree relative agli insediamenti storici.....	24
Art. 23 - Generalità.....	25
Art. 24- Disciplina delle categorie di intervento	26
Art. 25 – Vincoli di facciata e vincoli puntuali.	26
Art. 26 - Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario o vincolati dal D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.....	27
Art. 27 - Aree a servizio della residenza privata.....	27
Art. 28 - Spazi scoperti privati destinati a verde privato.....	28
Art. 29 – Fabbricati di carattere accessorio	28
Art. 30 - Aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento (B) e aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione (C).....	30
Art. 31- B1 – Area residenziale di completamento Tipo B1.	31
Art. 32 – B2 – Area residenziale esistente di ristrutturazione di Tipo B2	32
Art. 33 – C – Area di nuova espansione	33
Art. 34 – H - Verde Privato	35
Art. 35 – D- Aree per le Attività Economiche	35
Art. 36 – Area produttiva del settore secondario locale esistente e di completamento.....	36
Art. 37 – Area produttiva del settore secondario locale di nuovo impianto o di ristrutturazione	37
Art. 38 – Area commerciale al dettaglio	38
Art. 38 bis- Aree per attività estrattive	38
Art. 39 - D3- Aree alberghiere	39
Art. 40- Aree per campeggi	40
Art. 41 – E -Aree destinate ad attività agro – silvo – pastorali.....	40

Art. 42 - E1 - Aree agricole di pregio	42
Art. 43 – E2 - Aree agricole pregiate di rilevanza locale.....	44
Art. 43 bis – E2 bis - Aree agricole.....	44
Art. 44– E3 - Aree ad insediamenti zootecnici	46
Art. 45– E4 - Aree a pascolo	47
Art. 46 – E5 – Aree a Bosco	48
Art. 47– Aree ad elevata integrità	49
Art. 48– F - Aree per servizi ed attrezzature	49
Art. 49 - F - Aree per attrezzature di livello sovralocale.....	49
Art. 50 - F1 - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale.....	50
Art. 51 - F1 bis - Aree per servizi	50
Art. 52- F1 ter - Aree per smaltimento rifiuti	51
Art. 53- F2 - Aree a verde attrezzato (VA).....	51
Art. 54 - F2bis - Aree a verde pubblico (VP)	51
Art. 55- F3 - Aree per la mobilità.....	52
Art. 56 – F4 - Percorsi pedonali e piste ciclabili	53
Art. 57– F5 – Aree a parcheggio	53
TITOLO V	55
AREA DI RISPETTO	55
Art. 58- Aree di tutela ambientale	55
Art. 59 - Aree di recupero ambientale	55
Art. 60- Siti Bonificati – Aree discariche SOIS.....	55
Art. 61- Fasce di rispetto	56
Art. 62- Fasce di rispetto stradale	56
Art. 63- Fasce di rispetto cimiteriale	57
Art. 64- Fasce di rispetto e protezione dei corsi d'acqua e laghi	58

Art. 65– Protezione di pozzi, sorgenti, acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano	59
Art. 66- Aree a rischio geologico e valanghivo	60
Art. 67- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	60
Art. 68- Biotopi	60
Art. 69 – Sito di Interesse Comunitario ZSC	61
Art. 70- Aree di tutela archeologica	61
Art. 71- Difesa delle aree a pascolo e a bosco	62
Art. 72– Aree di rispetto degli elettrodotti	63
Art. 73- Cautele per l'esecuzione delle infrastrutture.....	64
Art. 74- Raccomandazioni per la buona tenuta dei luoghi.....	64
TITOLO VI	66
AREA SOGGETTE ALLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	66
Art. 75– Piano di Lottizzazione Residenziale - Pasqualine	66
Art. 76– Piano di Lottizzazione Alberghiera - Brega.....	66
Art. 77– Piani Particolareggiati.....	67
TITOLO VII	69
DEROGA.....	69
Art. 78 – Deroga	69
TITOLO VIII	70
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	70
Art. 79 Contenuti.....	70
Art. 80 Definizioni.....	70
Art. 81 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali	71
Art. 82 Criteri e parametri d’insediamento degli esercizi commerciali	71
Art. 83 Zone compatibili con gli insediamenti commerciali.....	72
Art. 84 Dotazione degli spazi a parcheggio pertinenziali	73

Art. 85 Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali	73
Art. 86 Parametri urbanistico-edilizi degli insediamenti commerciali	74
Art. 87 Insediamento del commercio all'ingrosso	75
TITOLO IX	76
INDICAZIONI PAESAGGISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE.....	76
TITOLO X	92
Patrimonio Edilizio Montano ai sensi dell'art. 104 della L.P. 15/2015.....	92
Finalità e definizioni	92
Modalità di utilizzo degli edifici e opere di urbanizzazione	92
Modalità di intervento	93
Requisiti igienico - sanitari	95
Elenco degli edifici del patrimonio edilizio montano.....	96
TABELLA 2/A	97
TABELLA 2/B	98
TABELLA 3.....	99
ALLEGATO 1	100
ALLEGATO 2.....	101
ALLEGATO 3.....	104

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed effetti del Piano Regolatore Generale.

1. Il Piano Regolatore Generale è redatto ai sensi della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale e tutte le altre disposizioni regolamentari di attuazione in vigore. Si applica a tutto il territorio comunale di Daiano
2. La disciplina urbanistica in esso contenuta si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione che riportano in calce anche le indicazioni paesaggistiche tipologiche costruttive.

Art. 2 - Elementi costitutivi del PRG

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati

TAVOLE DI PROGETTO

Tav. n° 1 - Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche (scala 1:1000) – 4^a variante – marzo 2019

Tav. n° 2 - Verifica sui beni soggetti ad uso civico (scala 1:2.000) – 4^a variante – marzo 2019 – allegata alla relazione di verifica sui beni soggetti ad uso civico

Tav. n° 3 - Sistema ambientale (scala 1:10.000)

Tav. n° 4 - Sistema ambientale (scala 1:5.000)

Tav. n° 5 - Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:5.000) – 4^a variante – marzo 2019

Tav. n° 6 - Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:5.000) – 4^a variante – marzo 2019

Tav. n° 7 - Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:2.000) – 4^a variante – marzo 2019

Tav. n° 7a - Varianti - (scala 1:1000) – 4^a variante – marzo 2019

Tav. n° 8 - Centro storico - (scala 1:1.000) – 4^a variante – marzo 2019

SCHEDATURA DEGLI EDIFICI STORICI E ISOLATI

Schede degli edifici del centro storico e isolati – 3^a variante – luglio 2017

Schede degli edifici del centro storico n° 39° - 39b - 93° - 108 – 4^a variante – marzo 2019

Schede degli edifici storici isolati – 3^a variante – luglio 2017

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schede

ALLEGATI

Relazione Illustrativa I^a parte – 4^a variante – marzo 2019

Relazione Illustrativa II^a parte – Dimensionamento Residenziale del PRG

Norme Tecniche di Attuazione – 4^a variante – marzo 2019

Verifica sui beni soggetti ad uso civico – 4^a variante – marzo 2019

Verifica di assoggettabilità – 4^a variante – marzo 2019

Art. 3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia.

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivante ed è subordinata al rilascio del permesso di costruire oppure a idoneo titolo edilizio, ai sensi della legislazione vigente, e nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.
2. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali. L'idoneità delle opere di urbanizzazione deve essere valutata in relazione all'aumento del carico antropico determinato dal singolo intervento.
3. Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei parametri edificatori prescritti di caso in caso per la specifica destinazione di zona. L'edificazione di un determinato suolo fa sorgere un vincolo di inedificabilità sullo stesso per l'estensione necessaria al rispetto dei medesimi parametri edificatori. Ai fini del calcolo dei parametri edificatori di successivi edifici è consentito enucleare parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eventualmente eccedente quella in tal modo vincolata.

Art. 4 - Indici urbanistici- edilizi e definizioni tecniche

1. Le definizioni in merito agli elementi geometrici delle costruzioni sono contenute nella normativa urbanistica in vigore, alla quale si rimanda. In particolare si rimanda all'art. 3 del Regolamento Urbanistico – edilizio provinciale (D.P.G.P. n. 8-61/Leg. del 19.05.2017), mentre in tema di distanze trova ancora applicazione l'allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze" della D.G.P. n. 2023 del 03.09.2010 e s.m.

4.8 Distanze

a) Schema di equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto al D.M. 1444, di data 2 aprile 1968

1. Nelle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti destinazioni urbanistiche del PRG di Daiano:

- **zone A:**
aree relative agli insediamenti storici
- **zone B:**
aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento;
- **zone insediative C:**
aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione;
- **zone D:**
aree produttive del settore secondario, commerciali e terziarie;
aree per attrezzature ed impianti turistici;
- **zone E:**
aree per attività agro-silvo-pastorali;
aree per aziende agricole e per impianti di lavorazione e commercializzazione prodotti agricoli;
- **zone F:**
aree per attrezzature e servizi pubblici, di livello locale e sovra locale;
aree per servizi

b) Distanze degli edifici dai confini.

1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti laterali di edifici esistenti, gli interventi di demolizione e ricostruzione da realizzarsi sulle aree confinanti con le aree a verde attrezzato (VA) (art. 47 delle presenti NTA), dovranno rispettare, dai limiti delle aree stesse, una distanza pari a ml 7,50 dai limiti delle aree stesse, senza possibilità di deroga, fatti salvi gli allineamenti obbligatori. Si esclude tale previsione di rispetto dai limiti delle aree a verde pubblico di livello locale, le aree inserite nel Piano Particolareggiato 4 – parco urbano

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PRG

Art. 5 - Attuazione del PRG

Il P.R.G. si attua mediante i piani urbanistici di attuazione (P.d.A.) - così come previsti al Capo III della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - e gli interventi edilizi diretti disciplinati dal Titolo IV della L.P. 4 agosto 2015, n.15. oltre alle presenti norme.

Art. 6 – P.d.A. - Piani urbanistici di attuazione:

1. Nelle zone ove è prescritto il piano di attuazione (P.d.A.), il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva approvazione del piano suddetto, secondo le prescrizioni delle seguenti norme.

I P.d.A. previsti dal PRG sono i seguenti:

- a) piano attuativo di iniziativa pubblica ai fini generali di cui all'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
 - b) piano di iniziativa privata di cui all'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
 - c) piano di lottizzazione di cui all'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15
2. La cartografia del P.R.G. indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a permesso di costruire o a SCIA, in base agli artt. 80 e 85 della L.P. n.15/2015; pertanto vanno redatti alle scale opportune unificando possibilmente la simbologia a quella adottata dal P.R.G. secondo quanto previsto dal R.E.C.
 3. Fino all'approvazione dei piani attuativi di cui al comma precedente, sugli edifici esistenti sono ammesse soltanto le disposizioni di cui all'art. 49 della L.P. 15/2015. Il termine di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo è di dieci anni coerentemente con quanto disposto dall'art. 45 della L.P. 15/2015.

Art. 7 – P.d.A. - Contenuti dei Piani urbanistici di attuazione:

1. I Piani di Attuazione sono quelli previsti dal Capo III della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e sono regolati dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 della medesima norma.

Art. 8 - Intervento edilizio diretto:

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.d.A. ed in quelle regolamentate da P.d.A. approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio del permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo previsto, così come previsto nel Regolamento Edilizio Comunale e dalla L.P. 04.08.2015 n.15 e relative disposizioni attuative.

2. Il rilascio del permesso di costruire può essere preceduto dalla stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 84 della L.P. 15/2015, nel caso in cui le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria a carico del concessionario come risultanti dal progetto e dal computo metrico, nonché la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie.
3. Il rilascio del permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo deve essere accompagnato da:
 - a) Valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate dal comma 2, dell'art. 8, della Legge 447/1995 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi ecc).
 - b) Documentazione di impatto acustico per le aree interessate alla realizzazione di impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, ai sensi del comma 4, dell'art. 8, della Legge 447/1995.

Art. 9 - Opere di urbanizzazione.

1. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste dall'art. 12 del Regolamento urbanistico - edilizio provinciale.

Art. 10 - Dotazione di parcheggi di pertinenza.

1. A prescindere dai parcheggi pubblici o di uso pubblico indicati in cartografia, per tutti gli interventi di trasformazione d'uso, di nuova costruzione, di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti valgono i disposti dell'art. 60 della L.P. 15/2015, e del Titolo II Capo III del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.
2. Nelle nuove edificazioni (lotti liberi, lotti enucleati e quando l'ampliamento supera il 20% del volume di riferimento) almeno un posto macchina deve essere utilizzabile da persone con ridotte capacità motorie; esso dovrà avere dimensioni minime pari a m. 3,20 x 5,00.

Art. 11 - Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.
2. In particolare rientra tra gli interventi la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radio-televisive, delle reti ferroviarie, degli impianti funicolari e piste.
3. Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acqua dalle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ed altresì quelli volti alla difesa del suolo, delle risorse idriche, arboree e

faunistiche.

4. Anche gli interventi di infrastrutturazione ed uso del suolo sono soggetti a permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo se realizzati da soggetti differenti dallo stato o istituzioni pubbliche.

TITOLO III

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Capitolo I.

Categorie di Intervento

Art. 12 – Definizione delle Categorie di Intervento

1. Si faccia riferimento all'art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
2. All'atto della presentazione dei progetti sulla domanda di permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo dovrà essere precisata la categoria di intervento di riferimento.

Art. 13 – Cambio di destinazione d'uso

1. Ove non sia espressamente vietato dalle presenti Norme, il cambio di destinazione d'uso degli edifici è ammesso se la nuova destinazione è compatibile con la destinazione urbanistica della zona, con la tipologia architettonica dell'edificio esistente e con le opere previste dalle singole categorie di intervento. Il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio, nonché nelle aree per insediamenti zootecnici è possibile in coerenza a quanto previsto dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dagli art. 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP.

Art. 14 – Manutenzione ordinaria

1. Nel centro storico e negli edifici storici isolati gli interventi di manutenzione ordinaria devono conservare e valorizzare il carattere tradizionale degli edifici e degli spazi aperti, utilizzando materiali, tecnologie, particolari costruttivi e modalità operative che riprendano e valorizzino la tradizione costruttiva locale.

Art. 15 – Manutenzione straordinaria

1. Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:
 - a) il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne;
 - b) la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture, dei balconi, degli elementi decorativi;
 - c) la rimozione e la sostituzione di elementi strutturali e le opere di rinforzo delle strutture fatiscenti, purché l'intervento sia limitato a piccole porzioni dell'esistente;
 - d) la modifica integrale e la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici;
 - e) le modifiche dell'assetto distributivo interno purché esse non modifichino il numero e la superficie delle singole unità immobiliari, non interessino le strutture portanti, non incidano in alcun modo sull'aspetto esterno dell'edificio;
 - f) lavori di controsoffittatura dei locali;
 - g) la realizzazione di zone verdi nella pertinenza ed a servizio delle abitazioni esistenti;

- h) la modificazione della pavimentazione di piazzali privati;
 - i) la realizzazione di drenaggi esterni e di canalizzazioni per deflusso di acque bianche e nere, purché l'intervento interessi le sole aree di pertinenza;
 - j) la sostituzione di recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno;
 - k) la realizzazione dell'isolamento termico sia esterno che interno.
2. Nell'ambito del centro storico e degli edifici storici isolati gli interventi di manutenzione straordinaria si devono concretizzare o nella riproposizione dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali esistenti o nella sostituzione dei materiali e degli elementi non tradizionali con altri rispettosi dei caratteri storici locali.

Art. 16 - Restauro

1. Per gli interventi di restauro degli edifici vincolati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") così come modificato dal D.lgs. 24 marzo 2006 n. 156 e D.lgs. 24 marzo 2006 n. 157 nonché dal D.lgs. 26 marzo 2008 n. 62 e D.lgs. 26 marzo 2008 n. 63 sono obbligatori l'autorizzazione ed il controllo con le modalità previste dalla Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.
2. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti lavori:
 - a) il consolidamento strutturale, purché diretto esclusivamente a conservare il sistema statico dell'edificio;
 - b) il ripristino di parti originali dell'edificio demolite o scomparse solamente se queste ultime sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie originali e documenti catastali; nel ripristino si devono utilizzare materiali e tecniche uguali o analoghi agli originali, avendo cura che sia comunque consentita una lettura storica degli interventi;
 - c) il rinnovo per sostituzione degli elementi costruttivi, qualora tale necessità sia documentata negli elaborati progettuali;
 - d) le opere interne strutturali e funzionali richieste dall'eventuale cambiamento della destinazione d'uso, esclusa l'installazione di ascensori e altri corpi montanti che comportino la manomissione di strutture architettoniche di pregio o l'alterazione della tipologia edilizia esistente;
 - e) l'eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le aggiunte e le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio e che non sono integrate in modo coerente con i caratteri storico-architettonici dell'edificio;
 - f) la riapertura di fori di facciata preesistenti e successivamente tamponati qualora coerenti con l'assetto architettonico della facciata.

Art. 17 – Risanamento conservativo

1. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro sono ammessi i seguenti lavori:
 - a) ricostruzione di balconi con piano di calpestio e parapetto esclusivamente in legno solo in presenza di evidenti tracce di preesistenza costituite da documentazione fotografica originale o presenza anche residua di mensole di sostegno. sono ammesse lievi modifiche di balconi e ballatoi purché compatibili con la tipologia edilizia;
 - b) le opere interne strutturali e funzionali richieste dall'eventuale cambiamento della

- destinazione d'uso, compresa l'installazione di ascensori e altri corpi montanti purché gli eventuali volumi tecnici non emergano dal tetto;
- c) ai fini del recupero funzionale dei sottotetti si consente l'apertura di finestre in falda in numero sufficiente a garantire gli standard di igiene dei locali;
 - d) il cambiamento delle altezze interne dei locali purché le modifiche dei fori di facciata non modifichino l'assetto architettonico dei prospetti.
 - e) lievi modifiche di fori se motivate da nuove esigenze abitative o distributive e purché non vengano rimossi i contorni originari in pietra, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dei prospetti e della tipologia dell'edificio.
 - f) conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture.
 - g) la sopraelevazione prevista dall'art. 105 della L.P. 15/2015 non si può applicare qualora vi siano beni di qualsiasi natura vincolati dal D.lgs. 22.01.2004, n. 42 "*Codice dei Beni Culturali*". Inoltre per i vincoli indiretti intavolati ed i beni di natura storico-artistica (anche se non esplicitamente riconosciuti) così come descritti dal succitato decreto, vanno in ogni caso assicurate le opportune verifiche di effettiva applicabilità della legge per il governo del territorio al fine di assicurare il corretto rapporto con i beni vincolati e impedire la potenziale perdita dei beni quali quelli descritti dal Capo I del D.lgs. 42/2004.

3. Negli interventi di risanamento conservativo valgono le seguenti prescrizioni:

- a) strutture: è vietata la demolizione delle volte salvo che per la realizzazione di vani scala a servizio di più unità immobiliari e di ascensori o altri corpi montanti; è vietata la demolizione di murature portanti salvo che per la realizzazione di modeste aperture in modo da salvaguardare la lettura della tipologia edilizia originaria;
- b) balconi e parapetti: sono ammessi balconi solo in presenza di evidenti tracce della loro preesistenza o di documentazione storica oppure quando espressamente previsti nella scheda del singolo edificio. I balconi devono avere struttura e parapetto in legno prendendo a modello le tipologie tradizionali oppure le preesistenze. Sono vietate solette in calcestruzzo armato, parapetti in muratura o in ferro di qualsiasi foggia;
- c) tamponamenti: i tamponamenti e i rivestimenti in legno devono essere realizzati con assoni di larghezza variabile 15-22 cm posti preferibilmente in verticale, lasciando in vista ove possibile le capriate di testa;
- d) decorazioni di facciata: le decorazioni esistenti vanno recuperate e valorizzate. Sono ammesse decorazioni di facciata a disegno semplice per evidenziare archi, angoli, contorni di finestre, ripetendo i modelli tradizionali. Le decorazioni devono essere esclusivamente dipinte e non a rilievo. L'intonaco nella parte bassa dei prospetti può essere trattato con tecnica a "sbriccio". Le murature in sassi faccia a vista vanno rinzaffate con malta di calce idraulica solamente nei giunti lasciando in evidenza la pietra;
- e) serramenti: i serramenti devono essere in legno; le porte, i portoni, i serramenti e le ante d'oscuro devono essere realizzati esclusivamente in legno secondo i modelli tradizionali;
- f) al fine di tutelare le caratteristiche tradizionali degli edifici rustici, non sono ammessi abbaini di qualsiasi foggia e dimensione. Negli edifici a prevalente carattere residenziale, al fine di rendere abitabili i sottotetti, sono ammessi abbaini "a canile" in numero massimo di 1 ogni ml. 6,00 di lunghezza del prospetto. Tali abbaini dovranno avere larghezza massima di m 1,50 e altezza massima di m 1,50*L (dove L è la larghezza dell'abbaino) misurata nel punto medio della falda, (nel risanamento conservativo, non sono ammessi abbaini a "nastro"). La realizzazione degli abbaini è una alternativa all'applicazione dell'art. 105 della L.P. 15/2015. L'isolazione termica deve essere realizzata fra i "cantieri" al fine di ridurre lo spessore del tetto ed avere dimensioni più proporzionate del manufatto. La pendenza delle falde degli abbaini deve essere compresa tra il 50% e il 60%; il volume degli abbaini a canile così definiti non costituisce volume urbanistico.
- g) le schede dei singoli edifici possono prevedere interventi puntuali aggiuntivi al presente

elenco.

Art. 18 – Ristrutturazione edilizia

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia all'interno del centro storico e negli edifici storici isolati vanno comunque garantiti la qualità formale di tutti i fronti e il rispetto dei moduli compositivi tradizionali, nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche costruttive riportate in calce alle presenti norme.
2. Sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, i seguenti lavori:
 - a) al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, negli edifici all'interno del centro storico e negli edifici storici isolati è ammessa, nel rispetto delle distanze minime tra edifici previste dal Codice Civile, la sopraelevazione delle murature perimetrali per un'altezza massima di m 0,60, mantenendo inalterato il numero e la pendenza delle falde della copertura;
 - b) nel caso in cui la pendenza delle falde di copertura sia inferiore al 40% o superiore al 50%, il nuovo volume in ampliamento come sopra ottenuto deve essere ricomposto modificando la pendenza delle falde del tetto portandola a un valore compreso tra il 40% e il 50%;
 - c) la sopraelevazione prevista dal comma a) o dall'art. 105 della L.P. 15/2015 si può applicare qualora vi siano beni di qualsiasi natura vincolati dal D.lgs. 22.01.2004, n. 42 "*Codice dei Beni Culturali*" previa autorizzazione dei servizi provinciali competenti. Inoltre per i vincoli indiretti intavolati ed i beni di natura storico-artistica (anche se non esplicitamente riconosciuti) così come descritti dal succitato decreto, vanno in ogni caso assicurate le opportune verifiche di effettiva applicabilità della legge per il governo del territorio al fine di assicurare il corretto rapporto con i beni vincolati e impedire la potenziale perdita dei beni quali quelli descritti dal Capo I del D.lgs. 42/2004.
 - d) In alternativa all'ampliamento concesso dall'art. 105 della L.P. 15/2015, è consentita la realizzazione di timpani secondari nel numero massimo di uno per facciata e con larghezza massima indicativa pari ad 1/3 della facciata, come riportato nell'Allegato 1 alle presenti norme (il volume dei timpani secondari così definiti, non costituisce volume urbanistico).
 - e) sono ammessi abbaini a canile in numero massimo di 1 ogni m 4,00 di facciata. Gli abbaini a canile devono avere larghezza massima di m 1,50 e altezza massima, misurata a metà falda, di m 1,50*L (dove L è la larghezza dell'abbaino). La pendenza delle falde degli abbaini deve essere compresa fra il 50% e il 60%; sono altresì ammessi, in alternativa a quelli a "canile", abbaini a nastro come riportato nell'allegato 1 delle presenti norme (nel caso si vogliano realizzare più abbaini a nastro sulla stessa facciata, la somma delle loro larghezze dovrà essere al massimo di circa 1/3 della lunghezza della facciata). La realizzazione degli abbaini è una alternativa all'applicazione dell'art. 105 della L.P. 15/2015. L'isolazione termica deve essere realizzata fra i "cantieri" al fine di ridurre lo spessore del tetto ed avere dimensioni più proporzionate del manufatto. Il volume degli abbaini così definiti non costituisce volume urbanistico;
 - f) nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche e costruttive allegate alle presenti norme, è ammessa la realizzazione di verande sui fronti degli edifici con orientamento compreso tra sud-est e sud-ovest, per l'utilizzo degli apporti solari passivi. Tali verande dovranno essere in legno secondo gli esempi storici locali, appoggiate su pilastri angolari in corrispondenza del piano terra, avere larghezza massima pari al 35% del fronte su cui insistono, altezza massima di due piani e comunque inferiore alla linea di gronda dell'edificio, e profondità massima di m 3,00. Il volume delle verande così definite non costituisce volume urbanistico.

- g) è ammessa la costruzione di pensiline a copertura degli ingressi degli edifici per il riparo dagli agenti atmosferici, di sporgenza massima pari a 1,50 m e tipologia conforme all'edificio su cui si interviene e al contesto edilizio circostante, utilizzando materiali e tecniche tradizionali, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale che ne valuterà il corretto inserimento in base alle caratteristiche dell'edificio storico.
- h) previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, è ammessa la realizzazione di "vasche a tetto".

Negli interventi di ristrutturazione edilizia (R3) valgono in ogni caso le seguenti prescrizioni:

- i) balconi e parapetti: possono avere struttura e parapetto in legno prendendo a modello le tipologie tradizionali oppure le preesistenze. Sono consentite anche solette in calcestruzzo armato e parapetti in ferro di foggia semplice, purché venga mantenuta l'unitarietà della facciata; eventuali indicazioni riportate sulle schede di rilevazione andranno rispettate e sono da intendersi prevalenti rispetto al presente comma.
 - ii) decorazioni di facciata: sono ammesse decorazioni di facciata a disegno semplice per evidenziare archi, angoli, contorni di finestre, ripetendo i modelli tradizionali. Le decorazioni devono essere esclusivamente dipinte e non a rilievo. L'intonaco nella parte bassa dei prospetti può essere trattato con tecnica a "sbriccio".
 - iii) serramenti: i serramenti e le ante ad oscuro possono essere in legno o altri materiali, mantenendo tinte neutre nel rispetto del contesto circostante.
 - iv) manti di copertura: sono vietati manti di copertura in tegole di cemento e tegole canadesi.
3. del centro storico e degli edifici storici isolati valgono le norme relative alle singole zone. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia al di fuori

Art. 19 – Demolizione

- 1. Negli edifici all'interno del centro storico e negli edifici storici isolati vincolati a demolizione senza ricostruzione sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.
- 2. Sono sottoposti a demolizione senza ricostruzione tutti i fabbricati accessori privi di titolo autorizzativo e le superfetazioni ricadenti nelle pertinenze degli edifici vincolati a restauro e risanamento conservativo anche se non espressamente individuati in cartografia.

Capitolo II

Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

Art. 20– Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

1. Ai sensi dell'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n.1 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 l'edilizia residenziale viene distinta in due diverse categorie d'uso: la residenza ordinaria e la residenza per il tempo libero e le vacanze. Nelle presenti norme il Titolo IV, relativo alla disciplina delle singole zone, ed il Titolo VI, relativo alle aree soggette alla pianificazione attuativa, stabiliscono, nei criteri d'uso del suolo riferiti alle disposizioni urbanistiche degli insediamenti storici (artt. da 22 a 29) alle aree ad uso prevalentemente residenziale (artt. da 30 a 33) e agli strumenti attuativi del PRG (artt. da 75 a 77), le quantità ammesse di alloggi per il tempo libero e le vacanze e le relative modalità di calcolo.
2. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria si intendono quelli non destinati al tempo libero e alle vacanze, cioè quelli non occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono comunque essere utilizzati quali alloggi per il tempo libero e la vacanza nei casi previsti dal comma 13 lettera a) e b) dall'art. 57 della L.P. 1/08 o nei casi previsti nel comma 11 del sopracitato articolo e al Capo VII del decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg e ss.mm., con cui è stata data attuazione a quanto previsto in tale comma.
3. Il permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo per la realizzazione di nuovi alloggi, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, dovrà precisare la destinazione a residenza ordinaria o alloggio per il tempo libero e le vacanze delle singole unità immobiliari. Nell'oggetto del permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo, dovrà essere specificata la dizione "le unità immobiliari di progetto sono destinate a residenza ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui dall'art. 57 della L.P. 1/08; il presente titolo edilizio costituisce anche titolo per l'annotazione del relativo vincolo nel libro fondiario, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo". Il Comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione di tale destinazione nel libro fondiario a spese dell'interessato; a tal fine il titolo edilizio costituisce anche titolo per l'annotazione.
- 3b La realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e le vacanze non può superare, sul territorio comunale, entro la data di validità del dimensionamento residenziale del decennio 2008-2018, la dimensione massima di m³ 3080, come risulta delle indicazioni della verifica di assoggettabilità, dal dimensionamento residenziale e dall'art. 130, comma 2 della L.P. 15/2015. All'interno della presente variante tutta la cubatura sopra citata è stata assegnata: in parte alle zone residenziali di nuova espansione (con l'intento di favorirne lo sviluppo), ed in parte alle richieste dei cittadini pervenute antecedentemente alla prima adozione di detta variante.
4. Il richiedente il permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo potrà affittare o vendere l'immobile realizzato ai sensi del comma precedente purché venga mantenuta la destinazione dichiarata. Il proprietario dell'alloggio, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del Comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. I controlli sul mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, gli accertamenti degli abusi ed eventuali sanzioni sono

definiti dall'art. 57 della L.P. 1/08 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015.

5. Il cambio d'uso da alloggio per il tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è sempre ammesso; il cambio di destinazione d'uso di volumi esistenti ma non residenziali ad alloggio per il tempo libero è ammesso nei limiti del 50% della volumetria per la quale è chiesto il cambio di destinazione residenziale; la rimanente quota del 50 % dovrà essere destinata a residenza di tipo ordinario.

6. Restano esclusi dall'applicazione del presente articolo:

- a) gli edifici che avevano destinazione residenziale alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005, compresi gli spazi accessori quali garages, cantine, avvolti, sottotetti. Può essere inoltre considerato "edificio residenziale" nella totalità del suo volume anche l'immobile che, secondo i caratteri tipologici locali, presenta, oltre alla parte destinata alla residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al pianterreno e fienile nel sottotetto. Si considera "edificio residenziale" esistente anche quello fatto oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia per tutto il volume esistente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005;
- b) gli ampliamenti in sopraelevazione su sedime degli edifici esistenti al fine del recupero del sottotetto fino al limite delle due unità abitative. Nel caso di sopraelevazione su sedime con un aumento volumetrico inferiore o uguale al 15% del volume esistente le nuove unità abitative ricavate nel sottotetto possono essere destinate a residenza per il tempo libero e le vacanze. Nel caso in cui la sopraelevazione su sedime realizzi un incremento di volume maggiore del 15%, se il numero delle unità abitative che vengono ricavate nel sottotetto è uguale o inferiore a due, esse possono essere destinate a residenza per il tempo libero e le vacanze, fino al completamento del contingente fissato dal dimensionamento residenziale. Nel caso in cui la sopraelevazione su sedime realizzi un incremento di volume maggiore del 15% e il numero delle unità abitative che vengono ricavate nel sottotetto sia superiore a due, esse devono essere destinate a residenza di tipo ordinario.
- c) i volumi residenziali realizzati nelle aree non residenziali (produttive, alberghiere, agricole ecc.) in quanto strettamente connessi all'attività produttiva ammessa in tali zone. L'alloggio a servizio del conduttore o del gestore dell'attività non si configura infatti come destinazione residenziale ma è equiparata alle strutture specificatamente previste nelle singole norme di zona;

7. Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda alla L.P. 04.03.2008 n. 1, alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1281 di data 23 giugno 2006 e n. 2336 di data 26 ottobre 2007 e alle circolari in materia emanate dal Servizio Urbanistica della PAT nonché all'art. 127 della L.P. 15/2015.

8. Ai fini dell'applicazione delle eccezioni di non osservanza del limite fissato dal Piano Regolatore Generale, con un massimo del 50% del volume per il quale è chiesto il cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, si stabiliscono i seguenti criteri:

9. Gli edifici dovranno essere caratterizzati da almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere di limitate dimensioni volumetriche: il volume dell'edificio esistente non dovrà a tal fine consentire la realizzazione di più di un alloggio con riferimento alle superfici minime stabilite per esso dal regolamento edilizio comunale;
- b) essere localizzati in ambiti territoriali non consoni alla residenza ordinaria: l'edificio non dovrà risultare ubicato in prossimità al centro abitato e quindi in zone prive di idonei servizi e opere

di urbanizzazione, tali da rendere problematico ed eccessivamente disagiata l'utilizzo dell'immobile come residenza ordinaria.

10. Nel caso di cui alla lettera b), per edifici di medie e grandi dimensioni, la cui volumetria consente la realizzazione di una pluralità di alloggi, ferma restando la possibilità di trasformazione del volume esistente in residenza per il tempo libero e vacanze nella percentuale stabilita del 50%, per la restante parte di volume si stabiliscono gli ulteriori seguenti criteri:
 - a) il volume totale lordo degli alloggi destinati al tempo libero e vacanze, eccedente la misura di m³ 300, va considerato quale quota parte del contingente di residenza per vacanze stabilito ai sensi dall'art. 57 della L.P. 1/08;
 - b) nell'ipotesi di esaurimento del contingente si applicano le procedure per l'incremento del limite massimo del dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3015 del 30 dicembre 2005, sulla base di un piano speciale di carattere strategico.
11. Qualora un volume esistente risultasse suddiviso in porzioni materiali successivamente all'entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 2005 n. 16, i criteri sopra elencati trovano applicazione con riferimento all'intero volume esistente indipendentemente dall'intervenuta suddivisione materiale.
12. Le disposizioni introdotte non troveranno applicazione nei seguenti casi:
 - a) interventi previsti dall'art. 104 della L.P. 15/2015, relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente, limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi solamente in modo non permanente, e agli interventi previsti dal comma 12 dell'articolo dall'art. 57 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 per gli alloggi destinati all'attività extra-alberghiera;
 - b) manufatti di tipo precario (baracche, tettoie e simili);
 - c) manufatti tecnologici di servizio (cabine, serbatoi ecc.);
 - d) manufatti a servizio della residenza, quali legnaie e garage.
13. Il limite del 50% della volumetria esistente potrà essere superato nei casi in cui l'applicazione della percentuale fissata, per la creazione dei nuovi alloggi per il tempo libero, comporti un residuo di volumetria che non consente la creazione di una ulteriore unità abitativa. In questo caso, al solo fine del raggiungimento della superficie minima dimensionale stabilita dal regolamento edilizio comunale, e comunque nei limiti di una SUR massima di mq 80 e di una volumetria massima di m³ 300, potrà essere utilizzata anche una parte del volume da destinare a residenza ordinaria per la realizzazione di un ulteriore alloggio per vacanze.
14. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.1995 la superficie calpestabile dell'alloggio non deve essere inferiore a mq 80. Fanno eccezione gli alloggi residenziali costruiti dall'I.T.E.A., dal Comune o da altri enti pubblici istituzionalizzati per i quali comunque la SUR non deve essere inferiore a mq 40, ovvero gli interventi sul patrimonio edilizio esistente quando gli alloggi siano già di dimensioni inferiori a mq. 80. Fanno eccezione anche gli alloggi recuperati da edifici o porzioni di edifici ricadenti entro la perimetrazione del centro storico come delineato dal PRG o classificati dallo stesso come edifici isolati di interesse storico, per i quali la SUR deve essere superiore a mq 40 e, nel caso l'intervento preveda il recupero di più di due alloggi, la media delle SUR degli alloggi

deve essere superiore a mq. 60. Fanno infine eccezione gli alloggi recuperati da porzioni di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della delibera C.C. n. 51 del 29.11.1995 attraverso interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, anche con ampliamento ai sensi delle norme di zona, già adibite ad uso diverso dall'alloggio, ricadenti al di fuori del perimetro del centro storico come delineato dal PRG e non classificati dallo stesso come edifici isolati di interesse storico, per i quali è comunque fissata una superficie minima di mq 60.

15. Il PRG prevede di limitare alcune specifiche zone del territorio comunale, in particolare la zona evidenziata dall'Allegato 3 – art. 33 comma 7 delle presenti NTA – in residenza esclusivamente da destinare a “prima casa”. Il rilascio del permesso di costruire in tale area, è subordinato al possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dall'art. 87, comma 4, lettera a) della L.P. 15/2015.

Gli alloggi previsti dal presente comma rientrano comunque nella disciplina della residenza ordinaria, come prevista dall'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n.1 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

Art. 21 - Elenco delle zone.

1. L'intero territorio comunale contiene alcuni elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, che sono meritevoli di tutela e valorizzazione. Tali elementi sono le **invarianti**, definite dall'art. 8 delle norme di attuazione del PUP.
2. Costituiscono le invarianti i seguenti elementi:
 - a) i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D del PUP, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree d'interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa;
 - b) i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D del PUP;
 - c) la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D del PUP;
 - d) le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D del PUP, cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge;
 - e) le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38 del PUP, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;
 - f) i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D del PUP.
3. Il territorio comunale è suddiviso in aree zone omogenee, ciascuna sottoposta a distinta disciplina:

A) Aree relative agli insediamenti storici

- a) Edifici e aree comprese nel perimetro degli insediamenti storici.
- b) Edifici e manufatti di interesse storico esterni alla perimetrazione degli insediamenti storici.
- c) Edifici e manufatti appartenenti al patrimonio edilizio montano.

B) Aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento:

- B1) Area residenziale di completamento di Tipo B1
- B2) Area residenziale esistente di ristrutturazione di Tipo B2

C) Aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione:

C) Area residenziale di nuova espansione

H) Verde privato e servizi

H) Verde privato

D) Aree produttive del settore secondario, commerciali e terziarie

D) Area produttiva del settore secondario

D1) Area commerciale

D2) Area per attività estrattive

D) Aree per attrezzature ed impianti turistici

D3) Area alberghiera

D4) Area per campeggio

E) Aree destinate ad attività agro – silvo – pastorali

E1) Area agricolo di pregio

E2) Area agricola pregiata di rilevanza locale

E2 bis) Area agricola

E3) Aree a elevata integrità

E4) Aree a pascolo

E5) Aree a bosco

E) Aree per aziende agricole

E 6) Aree ad insediamenti zootecnici

F) Aree per attrezzature e servizi

F) Aree per attrezzature di livello sovra locale

F1) Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

F1 bis) Aree per servizi

F1 ter) Aree per smaltimento rifiuti

F2) Aree a verde attrezzato (VA)

F2bis) Aree a verde pubblico (VP)

F3) Aree per la mobilità

F4) Percorsi pedonali- pista ciclabile

F5) Aree a parcheggio

G) Aree di rispetto

Aree di tutela ambientale;

Siti bonificati – Aree discariche SOIS

Fasce di rispetto;

Aree a rischio geologico e valanghivo;

Aree sottoposte al vincolo idrogeologico;

Biotopi;

Aree di tutela archeologica;

Difesa delle aree a pascolo e a bosco.

I) Zone soggette a piano attuativo

P.L.R Piano di Lottizzazione Residenziale – Pasqualine

P.L.A. Piano di Lottizzazione Alberghiera – Brega

P.P.4 Piano Particolareggiato 4 – Parco Urbano

Capitolo I

Disposizioni urbanistiche negli insediamenti storici

Art. 22 Aree relative agli insediamenti storici

1. Le aree relative agli insediamenti storici comprendono gli immobili di interesse storico-artistico e/o ambientale e paesaggistico, isolati o riuniti in complessi, le relative pertinenze e le aree libere ad essi organicamente connesse.
2. Tali aree sono individuate nella tavola n. 8.

a) Edifici e aree comprese nel perimetro degli insediamenti storici

Sugli edifici compresi nel perimetro degli insediamenti storici si applicano le modalità di intervento come definite negli articoli del Titolo terzo delle presenti Norme di Attuazione.

Il corretto uso degli spazi liberi qualifica e valorizza l'ambiente del centro storico; a tal fine sono consentiti gli interventi mirati alla manutenzione e conservazione dei giardini, degli orti, dei cortili, dei prati, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. nonché alla rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dei luoghi e dell'abitato.

Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate nei modi stabiliti dal regolamento edilizio comunale.

I percorsi, i tracciati e le loro reti risultanti dal processo storico di antropizzazione del territorio, anche quando non specificamente identificati in cartografia di PRG, vanno mantenuti, difesi, recuperati e valorizzati. A questo scopo gli operatori pubblici e privati debbono tenere nel massimo conto le preesistenze ed evitare gli interventi di trasformazione dei vecchi percorsi. Tutta la viabilità storica rientra sotto la tutela del D.lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, in particolare all'art. 10, comma 4, lettera g) di detta normativa.

Il PRG individua nei tracciati storici un carattere distintivo del rapporto tra l'abitato e il territorio circostante ed intende riproporre tali modalità di relazione tra le diverse parti urbane anche attraverso la realizzazione di nuovi percorsi pedonali individuati in cartografia.

b) Edifici e manufatti di interesse storico esterni alla perimetrazione degli insediamenti storici

Gli edifici di interesse storico sparsi negli spazi aperti, sono individuati con apposito simbolo nella cartografia. Su tali edifici sono consentite solo le opere previste nelle singole schede.

I manufatti legati ai diversi modi di uso del territorio, quali capitelli, croci, fontane, muri di contenimento ecc., anche quando non specificamente identificati nella cartografia di PRG, vanno rigorosamente conservati in sito e sono assoggettati a restauro e a ripristino delle parti distrutte o lesionate a cura e a carico degli enti o dei privati proprietari giuridicamente responsabili.

I percorsi, i tracciati e le loro reti risultanti dal processo storico di antropizzazione del territorio, anche quando non specificamente identificati in cartografia di PRG, vanno

mantenuti, difesi, recuperati e valorizzati. A questo scopo gli operatori pubblici e privati debbono tenere nel massimo conto le preesistenze ed evitare gli interventi di trasformazione delle vecchie strade, delle mulattiere e dei sentieri antichi. Laddove ciò sia indispensabile, esclusivamente per motivi di pubblica utilità, le nuove opere debbono comunque uniformarsi ai caratteri storico ambientali tradizionali dei siti e dei manufatti tutelati.

Tutti i sopra citati edifici e manufatti, se di proprietà pubblica ed esistenti da oltre 70 anni, ricadono nelle previsioni dell'art. 26, comma 2 delle presenti NTA.

c) Edifici e manufatti appartenenti al patrimonio edilizio montano

Sono edifici appartenenti all'edilizia rurale tradizionale costituita da baite e malghe d'alpeggio, censiti da apposite schede di rilevazione. Vedasi Titolo IX delle presenti norme tecniche d'attuazione.

Tutti i sopra citati edifici e manufatti, se di proprietà pubblica ed esistenti da oltre 70 anni, ricadono nelle previsioni dell'art. 26, comma 2 delle presenti NTA.

3. Nel perimetro del centro storico sono ammesse le attività commerciali disciplinate dal Titolo VIII delle presenti Norme.

Art. 23 - Generalità.

1. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico e la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.
2. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell'intervento proposto.
3. Sarà posta cura particolare nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici o nella loro sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, collettori solari e fotovoltaici e comunque tutte le parti necessarie al funzionamento di detti impianti. Nelle scelte tecnologiche dovranno essere preferiti i sistemi che favoriscono la centralizzazione degli impianti, in particolare per quanto riguarda gli impianti di generazione del calore, le antenne Tv e le parabole satellitari. Tali interventi saranno il più possibile oggetto di un progetto unitario, tale da includere cioè l'intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi che possono avvenire anche in tempi diversi.
4. Nel caso di sopraelevazioni ed ampliamenti per il rispetto delle distanze minime tra edifici si farà riferimento unicamente al Codice Civile.
5. Gli interventi di ritinteggiatura degli edifici conformi alle indicazioni paesaggistiche tipologiche e costruttive allegate alle presenti norme sono soggetti alla disciplina prevista nell'art. 78 della L.P. 15/2015 ed all'art. 28 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n.8-61/leg. Gli interventi che propongono tinte e decorazioni non espressamente previste dalle indicazioni paesaggistiche, sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica e al rilascio di idoneo titolo edilizio.

Art. 24- Disciplina delle categorie di intervento

1. All'interno del perimetro del centro storico e negli insediamenti storici sparsi sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
 - a) manutenzione ordinaria
 - b) manutenzione straordinaria
 - c) restauro
 - d) risanamento conservativo
 - e) ristrutturazione edilizia
 - f) demolizione
 - g) cambio di destinazione d'uso senza opere
2. I singoli edifici del centro storico e degli insediamenti storici sparsi sono descritti nelle apposite schede dove è indicata la categoria di intervento, l'eventuale presenza di vincoli puntuali e ogni altro elemento rilevante ai fini della progettazione.

Art. 25 – Vincoli di facciata e vincoli puntuali.

1. La schedatura degli edifici del centro storico indica i vincoli di facciata ed i vincoli puntuali. I prospetti su cui è apposto il vincolo di facciata dovranno essere tutelati e conservati obbligatoriamente nelle dimensioni attuali, conservando o ripristinando con rigore filologico la posizione, la dimensione e la scansione dei fori e degli altri elementi costituenti la facciata (balconi, scale esterne, sottogronde, decorazioni, affreschi, ecc). Sui prospetti vincolati a vincolo di facciata è vietata la realizzazione di nuovi balconi; l'eventuale apertura di nuovi fori, qualora ammessa dalla categoria di intervento, deve essere prevista in posizione coerente con l'assetto formale complessivo della facciata e limitata al minimo indispensabile a garantire i rapporti di finestratura dei locali abitabili. Nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate interessate, ad esclusione degli edifici soggetti a restauro, sono ammesse, sentita la Commissione edilizia, lievi modifiche o lo spostamento dei fori privi di contorni in pietra, qualora tali interventi siano necessari al miglioramento delle condizioni di abitabilità degli spazi interni. In questo caso le modifiche dovranno rispettare i criteri di allineamento presenti nella facciata sulla quale si interviene.
2. Per i manufatti sottoposti a vincolo puntuale (affreschi, crocifissi, edicole, decorazioni, ecc.) sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. Gli interventi ammessi sulla restante parte dell'edificio sono quelli indicati nella relativa scheda. Se di proprietà pubblica ed esistenti da oltre 70 anni, si ricorda che tali edifici e manufatti ricadono nelle previsioni dell'art. 26, comma 2 delle presenti NTA.
3. Tutte le fontane esistenti nel centro storico o nelle aree di pertinenza degli edifici storici isolati sono sottoposte a vincolo puntuale.

Art. 26 - Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario o vincolati dal D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

1. Gli edifici ed i complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario vincolati ai sensi del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono individuati con apposita simbologia sulla cartografia di piano.
2. Oltre ai vincoli diretti ed indiretti rilevabili cartograficamente e tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiari, vanno sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settanta anni e la cui proprietà risulti di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Vanno sottoposti a verifica i beni pubblici riconosciuti di interesse storico artistico (presenza di interesse), ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490.
3. Ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 50 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sono beni culturali considerati di interesse storico, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici esposti o non alla pubblica vista.
4. Su tali edifici sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro soggetti alla medesima disciplina di intervento degli edifici facenti parte degli insediamenti storici.
5. Le pertinenze degli edifici non sono edificabili. Non sono inoltre ammessi fabbricati di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi così come non è ammessa la costruzione di autorimesse interrato.
6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, i progetti devono essere corredati dall'autorizzazione ad eseguire gli interventi rilasciata con le modalità previste dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 27 - Aree a servizio della residenza privata

1. Vengono così definite le aree inedificate o gli spazi scoperti di pertinenza degli edifici storici diversi dalle aree a verde che presentano caratteristiche tali da costituire bene culturale o ambientale e richiedere un certo grado di tutela. Comprendono corti, cortili, piazzali, sottogronde, passaggi, di cui interessa la conservazione in quanto ambienti storici di rilevante interesse che rappresentano un completamento essenziale dell'edificio.
2. Tali spazi vanno conservati con adeguati interventi di manutenzione ed eventualmente ripristino di parti od elementi degradati e non recuperabili. Potranno altresì essere adibiti a parcheggio, piazze pedonali, corti o cortili privati. Nel caso di superfici pavimentate in epoca recente e comunque dissonanti rispetto all'organizzazione spaziale storica si ammette il ripristino a verde quali giardini, orti, prati. Nel caso frazionamento di spazi omogenei dovuto alla frantumazione della proprietà si deve favorire la ricomposizione degli ambiti originali attraverso la rimozione di elementi fisici di divisione e il trattamento unitario delle pavimentazioni.
3. È opportuno che le recinzioni siano evitate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti

di quota, ecc.); esse devono essere realizzate utilizzando materiali e tecnologie tradizionali (siepi, muretti in sasso a vista, steccati in legno).

4. La pavimentazione di strade, corti, cortili ed androni dovrà essere realizzata con materiali e modalità di posa tradizionali così come rilevati negli elaborati analitici di piano (quali cubetti in porfido, acciottolati, smoller), con l'esclusione di altri tipi di pavimentazione non tradizionali quali asfalto, mattonelle autobloccanti in cemento o similari.
5. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere l'esecuzione di opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di intervento sostitutivo nei casi di cortili o androni visibili da luoghi aperti al pubblico, che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno. Le spese inerenti l'intervento sostitutivo saranno poste a carico dei proprietari del bene sul quale si è intervenuto.
6. Le aree interne al centro storico che il PRG destina a parcheggio devono essere pavimentate con materiali e tecniche di posa tradizionali e preferibilmente alberate. In alternativa, previo parere favorevole della CEC, sono ammesse le pavimentazioni drenanti del tipo grigliato inerbato.

Art. 28 - Spazi scoperti privati destinati a verde privato

1. Gli spazi scoperti privati destinati a verde privato sono i giardini, gli orti ed i coltivi in genere che costituiscono pertinenze di edifici singoli o comuni a più edifici. Sono aree prevalentemente verdi, ma possono essere organizzate al loro interno anche con percorsi pedonali ed accessi carrabili. Le alberature di pregio eventualmente esistenti vanno conservate.
2. Il verde privato può essere adibito parzialmente a parcheggio, purché vengano utilizzate pavimentazioni drenanti del tipo grigliato inerbato.
3. È ammessa l'edificazione di autorimesse interrate purché compatibili con la viabilità pubblica, rispettando, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno che dovrà essere ripristinato dopo l'intervento.

Art. 29 – Fabbricati di carattere accessorio

1. Negli spazi esterni di pertinenza degli edifici vincolati a restauro e risanamento conservativo non è ammessa l'edificazione di fabbricati di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi. In tutti gli altri casi è ammessa l'edificazione di un fabbricato di carattere accessorio di pertinenza di ogni singola unità immobiliare. Tale fabbricato può essere isolato o addossato all'edificio principale ed avere una superficie coperta massima di m² 12,00 ed un'altezza massima di m. 3,00.
2. I fabbricati di carattere accessorio realizzati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e formali descritte nell'allegato 2 sono disciplinati dagli art. 78 comma 3) e art. 64 comma 4) della L.P. 15/2015.
3. Tutte le costruzioni ed i fabbricati di carattere accessorio esistenti che si trovano negli spazi scoperti interni al centro storico o nelle pertinenze degli edifici storici isolati non conformi alle caratteristiche formali indicate dall'allegato 2 sono da considerare come previsti in

ristrutturazione.

4. Nel caso di edifici composti da più unità abitative, si raccomanda di realizzare i manufatti accessori accorpendoli ove possibile; in ogni caso la volumetria complessiva dei manufatti accessori per ogni singolo edificio non deve superare i 220 m³.

Capitolo II

Disposizione per le aree esterne agli insediamenti storici

Art. 30 - Aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento (B) e aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione (C).

1. Le aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento (B) e aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione (C) sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza.
2. In tali aree al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali stabilite al Titolo VIII.
3. È sempre ammessa la costruzione in aderenza. La costruzione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta è ammessa in presenza di specifica autorizzazione intavolata dei proprietari confinanti idonea ad assicurare il rispetto delle distanze minime stabilite fra i fabbricati.
4. Tutti gli interventi devono rispettare le disposizioni sulle distanze previste dalla normativa provinciale in materia.
5. Le aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento si dividono in:
 - B1) Area residenziale di completamento di Tipo B1
 - B2) Area residenziale esistente di ristrutturazione di Tipo B2

mentre le aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione si individuano nella cartografia del PRG come:

C) Area residenziale di nuova espansione

6. In caso di nuove costruzioni prospicienti la pubblica via dovrà essere arretrato il muro di confine fino a raggiungere la dimensione minima della carreggiata stradale compresa la banchina.
7. In presenza di sottotetto esistente non abitabile, o non avente le caratteristiche minime di abitabilità previste dal Regolamento Edilizio, è comunque ammessa una sopraelevazione fino al raggiungimento delle caratteristiche minime per renderlo abitabile ai sensi del comma del 14 dell'art. 20 delle presenti Norme di Attuazione (superficie minima dell'alloggio) e del Regolamento Edilizio (altezza media ponderale dei locali) nel solo rispetto delle distanze stabilite dalle Norme provinciali.
8. Nelle aree di tipo B1, B2 e C è ammessa la realizzazione di bussole "rompifreddo", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Urbanistico Provinciale; detti manufatti, localizzati esclusivamente all'entrata principale delle abitazioni, devono essere realizzati completamente in legno ed avere copertura a falda inclinata.

Art. 31- B1 – Area residenziale di completamento Tipo B1.

1. Le aree residenziali di completamento di tipo B1 comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale e densamente costruite. In tali aree il PRG, oltre a prevedere la possibilità di realizzare nuovi edifici nelle aree interstiziali libere, promuove ed incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi edilizi descritti dal capitolo I del titolo III di queste norme, secondo le modalità e gli indici specificati in questo articolo. I nuovi edifici, gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.
2. Nelle aree libere possono essere realizzati nuovi edifici. Le aree libere sono quelle corrispondenti alle particelle fondiari non edificate oppure ricavate dalle aree interstiziali comprese tra gli edifici esistenti. Gli edifici esistenti alla data del 30.04.2007 vincolano il lotto su cui insistono fino al raggiungimento dell'indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 50\%$. Sulla restante parte del lotto originario, eventualmente accorpato a porzioni non utilizzate di altri lotti adiacenti, possono essere realizzati nuovi edifici. Per i nuovi edifici, che, qualora destinati a residenza, possono essere destinati unicamente alla residenza ordinaria, è previsto il rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo	sf	500	m ²
- numero dei piani	np	3	
- indice di utilizzazione fondiaria	U _f	0,45	m ² /m ²
- rapporto di copertura	R _c	25 %	
- altezza max	H	8,50	m
- altezza del fronte		8,50	m

3. Al fine di favorire la riqualificazione architettonica ed energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché la qualità paesaggistica del territorio urbanizzato, per gli edifici esistenti alla data del 30.04.2007 sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione su diverso sedime e con diversa sagoma, nel rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo	sf	500	m ²
- numero dei piani	np	3	
- indice di utilizzazione fondiaria	U _f	0,50	m ² /m ²
- rapporto di copertura	R _c	27,5 %	
- altezza max	H	8,50	m
- altezza del fronte		8,50	m

4. Per gli edifici esistenti alla data del 30.04.2007, data di entrata in vigore del PRG, sono comunque sempre previsti i seguenti interventi:
 - a) ampliamenti della Superficie Utile Netta del 15% per una sola volta, elevabile al 25% per edifici alberghieri o che si intende trasformare a destinazione alberghiera;
 - b) ampliamenti della Superficie Utile Netta del 25% per una sola volta (elevabile al 35% per edifici alberghieri o che si intende trasformare a destinazione alberghiera) nel caso in cui gli interventi interessino i prospetti dell'intero edificio per renderlo conforme a quanto previsto nelle indicazioni paesaggistiche, tipologiche e costruttive contenute nei Criteri per l'esercizio della tutela ambientale di cui all'apposito allegato alle presenti norme di attuazione.
 - c) ristrutturazione con ampliamenti di cui ai punti precedenti;

- d) demolizione e ricostruzione su sedime con ampliamenti in sopraelevazione di cui ai punti precedenti;
- e) sostituzione edilizia.
5. Gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.
6. Nel caso di intervento sugli edifici esistenti, tutti i fabbricati di carattere accessorio presenti sul lotto e non conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione possono essere demoliti e la loro superficie di sedime, calcolata per ogni piano ed aumentata del 15%, può essere recuperata in aggiunta al nuovo edificio.
7. È ammessa l'edificazione di un fabbricato di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi di pertinenza di ogni singola unità immobiliare, come definito dall'art. 29 delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.
8. Per ogni edificio è ammessa la realizzazione di un gazebo, ai sensi dell'art. 78 della L.P. 15/2015 e del D.P.P 8-60/Leg. del 19 maggio 2017, art. 26, comma 2, lett. c)
9. Per ogni edificio esistente alla data dell'entrata in vigore del PRG è ammessa la realizzazione di una tettoia per il ricovero delle autovetture, avente una superficie coperta massima tale da consentire il ricavo di un numero di posti macchina di dimensione m 5,00 x 2,50 pari a ¼ dello standard minimo di parcheggio calcolato sulla superficie utile netta (S.u.n.) di cui sono pertinenza, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle presenti Norme di Attuazione. La tettoia deve essere limitata alla copertura e agli elementi di sostegno e conformarsi a criteri di assoluta semplicità costruttiva, contenendo al massimo i tamponamenti laterali e utilizzando coperture ad un'unica falda.
10. Tutti gli interventi che si affacciano su strade devono rispettare le norme relative alle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 62 delle presenti norme di attuazione.
11. Per le aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo a detto comma, è ammessa la realizzazione di residenza turistica per il tempo libero e vacanze ai sensi dell'art. 57 della L.P. 1/2008 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 nel limite massimo di m³ 332. È da intendersi che la rimanente cubatura sarà destinata a residenza ordinaria. I parametri edilizi da rispettare sono quelli previsti per le aree B1– Aree residenziali di completamento.
12. Per le aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo a detto comma, è ammessa la realizzazione di residenza turistica per il tempo libero e vacanze ai sensi dell'art. 57 della L.P. 1/2008 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 nel limite massimo di m³ 422. È da intendersi che la rimanente cubatura sarà destinata a residenza ordinaria. I parametri edilizi da rispettare sono quelli previsti per le aree B1– Aree residenziali di completamento.

Art. 32 – B2 – Area residenziale esistente di ristrutturazione di Tipo B2

1. Le aree residenziali esistenti di ristrutturazione di tipo B2 comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale di recente costruzione e caratterizzate dalla presenza di edifici isolati. In tali zone non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici ma solo l'ampliamento degli edifici esistenti.

2. Sono comunque sempre previsti i seguenti interventi:

- a) ampliamenti della superficie utile netta del 10% per una sola volta, elevabile al 20% per edifici alberghieri o che si intende trasformare a destinazione alberghiera;
 - b) ampliamenti della superficie utile netta del 15% per una sola volta (elevabile al 25% per edifici alberghieri o che si intende trasformare a destinazione alberghiera) nel caso in cui gli interventi interessino i prospetti dell'intero edificio per renderlo conforme a quanto previsto nelle indicazioni paesaggistiche, tipologiche e costruttive contenute nei Criteri per l'esercizio della tutela ambientale di cui all'apposito allegato alle presenti norme di attuazione.
 - c) ristrutturazione con ampliamenti di cui ai punti precedenti;
 - d) demolizione e ricostruzione con ampliamenti di cui ai punti precedenti;
 - e) sostituzione edilizia.
3. Nel caso di intervento sugli edifici esistenti, tutti i fabbricati di carattere accessorio presenti sul lotto e non conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione possono essere demoliti e la loro superficie utile, calcolata per ogni piano ed aumentata del 15%, può essere recuperata in aggiunta al nuovo edificio.
4. È ammessa l'edificazione di un fabbricato di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi di pertinenza di ogni singola unità immobiliare, come definito dall'art. 29 delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.
5. Per ogni edificio è ammessa la realizzazione di un gazebo ai sensi dell'art. 78 della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 8-60/Leg. del 19 maggio 2017, art. 26, comma 2, lett. c).
6. Per ogni edificio esistente alla data dell'entrata in vigore del PRG è ammessa la realizzazione di una tettoia per il ricovero delle autovetture, avente una superficie coperta massima tale da consentire il ricavo di un numero di posti macchina di dimensione m 5,00 x 2,50 pari a ¼ dello standard minimo di parcheggio calcolato sulla superficie utile netta (S.u.n.) di cui sono pertinenza, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle presenti Norme di Attuazione. La tettoia deve essere limitata alla copertura e agli elementi di sostegno e conformarsi a criteri di assoluta semplicità costruttiva, contenendo al massimo i tamponamenti laterali e utilizzando coperture ad un'unica falda.
7. Tutti gli interventi che si affacciano su strade devono rispettare le norme relative alle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 62 delle presenti norme di attuazione.
8. Gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.

Art. 33 – C – Area di nuova espansione

1. Le zone di completamento limitrofe agli insediamenti esistenti sono quelle, pressoché inedificate, nelle quali le reti infrastrutturali sono mancanti o comunque inadeguate a consentire nuova edificazione; pertanto l'utilizzo delle zone residenziali di espansione è prevalentemente subordinato alla realizzazione, ove mancanti, delle opere di urbanizzazione a carico dei

concessionari mediante la stipula di una convenzione che preveda lo scorporo dagli oneri di urbanizzazione dei costi sostenuti.

I nuovi edifici sono soggetti a quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.

2. I nuovi edifici, che possono essere destinati solamente alla residenza ordinaria, devono rispettare i seguenti indici:

- lotto minimo	sf	600	m ²
- numero dei piani	np	3	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,45	m ² /m ²
- rapporto di copertura	Rc	25%	
- altezza max	H	8,50	m
- altezza del fronte		8,50	m

3. Tutti i nuovi edifici devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione.
4. È ammessa l'edificazione di un fabbricato di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi di pertinenza di ogni singola unità immobiliare, come definito dall'art. 29 delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.
5. Per ogni edificio è ammessa la realizzazione di un gazebo ai sensi dell'art. 78 della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 8-60/Leg. del 19 maggio 2017, art. 26, comma 2, lett. c).
6. Per le aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo a detto comma, è ammessa solamente l'edificazione convenzionata ai sensi della L.P. 15/2005 del 07.11.2005 in materia di "disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", e suo regolamento d'attuazione con D.P.P. n. 17-75/Leg del 12.12.2011. I requisiti per l'individuazione dei soggetti aventi diritto sono stabiliti dalle norme provinciali.

I parametri edilizi da rispettare sono quelli previsti per le aree C – Aree residenziali di nuova espansione.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del D.P.R. n° 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L. 26.10.1995 n° 447", gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti di rumorosità, derivanti dalla valutazione del clima acustico prevista dall'art. 8, comma 3 della Legge Quadro n. 447/95, sono a carico del titolare del permesso di costruire.

7. Le aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo a detto comma, sono soggette a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 84 della L.P. 15/2015. I parametri edilizi da rispettare sono quelli previsti per le aree C – Aree residenziali di nuova espansione.

Il lotto, in base a quanto riportato nello schema grafico dell'Allegato 3, è suddiviso in due parti denominate rispettivamente "A" e "B"; il lotto "A" dovrà avere una superficie di circa 1300 m², e sarà destinato ad alloggi per "prima casa" come stabilito dall'art. 20, comma 15 delle presenti norme. Per il lotto "B" invece, è ammessa la realizzazione di residenza turistica per il tempo libero e vacanze ai sensi dell'art. 57 della L.P. 1/2008 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 nel limite massimo di m³ 873 (la rimanente cubatura sarà destinata a residenza ordinaria).

Il rilascio dei provvedimenti edilizi del lotto “B” è subordinato alla realizzazione, con relativa assunzione degli oneri, della strada di progetto indicata nello schema grafico dell'Allegato 3, che collega Via Pezzol a Via per Campolin; detta strada dovrà avere larghezza minima netta di m 3,00, essere dotata di marciapiede con larghezza minima netta m 1,50 nonché impianto di illuminazione pubblico.

A carico di entrambi i lotti “A” e “B”, con relativa assunzione degli oneri da dividersi in parti uguali, saranno l'interramento della linea elettrica aerea esistente, nonché la predisposizione dei sottoservizi per ciascuna area evidenziata.

8. Per le aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo a detto comma, è ammessa la realizzazione di residenza turistica per il tempo libero e vacanze ai sensi dell'art. 57 della L.P. 1/2008 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 nel limite massimo di m³ 580 (la rimanente cubatura sarà destinata a residenza ordinaria). I parametri edilizi da rispettare sono quelli previsti per le aree C – Aree residenziali di nuova espansione.

Art. 34 – H - Verde Privato

1. Si tratta di aree ed elevata qualità paesaggistica per la quali il piano prevede una sostanziale salvaguardia. La salvaguardia delle aree verdi poste ai margini dell'edificato è finalizzata al mantenimento dei caratteri fondamentali di questi spazi liberi da fabbricati, in quanto assicurano la percezione del margine tra edificato e spazio aperto. Tale margine, infatti, viene inteso nel piano come elemento paesaggisticamente rilevante e qualificante.
2. Nelle aree a verde privato è prescritta la cura del verde ed è vietato procedere all'abbattimento di alberi ad alto fusto senza comprovata necessità connessa alla manutenzione del patrimonio arboreo.
3. Gli interventi di conservazione, valorizzazione del verde devono essere finalizzati al recupero dell'esistente con l'obbligo di utilizzo delle piante autoctone.
4. Sono vietati interventi di bitumazione. L'eventuale realizzazione di accessi o percorsi interni deve avvenire utilizzando pavimentazioni tradizionali (ghiaio, pietra, porfido ecc.). È ammessa la realizzazione di aree di parcheggio a raso o interrate a servizio degli edifici esistenti. Per i parcheggi a raso si dovranno utilizzare pavimentazioni in grigliato inerbite.
5. Gli edifici esistenti possono avere un aumento un tantum del 10% della SUN.
6. Per le aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo a detto comma, è vietata qualsiasi tipo di edificazione dentro e fuori terra. Ai sensi dell'art. 45, comma 4) della L.P. 15/2015, non è possibile ripristinare l'edificabilità di dette aree, per un periodo non inferiore ai 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente variante al PRG. Trascorso detto intervallo temporale, la modifica sarà possibile solo ricorrendo a procedure ordinarie. Sono inoltre inedificabili tutte le aree a verde che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità, e in ambito fluviale ecologico come riportato sul PGUAP.

Art. 35 – D- Aree per le Attività Economiche

1. Le aree destinate prevalentemente ad attività economica sono riservate alle attività produttive,

al commercio ed all'attività ricettiva alberghiera.

2. In tali aree si richiama l'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che stabilisce il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando i valori di rumorosità si discostano in misura superiore a 5 dB(A), stabilendo, di fatto, l'incompatibilità fra aree residenziali e zone produttive.
3. Esse si dividono nelle seguenti aree:
 - Aree produttive del settore secondario locale esistenti e di completamento;
 - Aree produttive del settore secondario locale di nuovo impianto o di ristrutturazione;
 - Aree commerciali al dettaglio;
 - Aree per attività estrattive;
 - Aree alberghiere;
 - Aree per campeggi.

Art. 36 – Area produttiva del settore secondario locale esistente e di completamento

1. In tali aree, secondo le disposizioni contenute dall'art. 33, comma 1 e 2 del PUP approvato con L.P. 27 maggio 2008, n.5, sono ammesse le seguenti attività produttive:
 - produzione industriale e artigianale di beni;
 - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro- alimentari e forestali;
 - produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - impianti ed attrezzature per le comunicazioni e trasporti;
 - deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
 - commercio dei propri prodotti e prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
2. In tali aree, secondo le disposizioni contenute dall'art. 118 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15, sono ammessi servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale. Sono anche ammesse le attività terziarie che per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico urbanistico richiedono rilevanti spazi e volumi, quali attività di servizio, uffici, palestre, attività ludico-ricreative, strutture per manifestazioni musicali, sportive ed espositive.
3. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono inoltre ammesse:
 - foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti dall'art. 93 del regolamento urbanistico edilizio provinciale;
 - zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei

veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questa ultima attività.

4. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 120 mq di S.u.n., sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa è subordinata ai casi e alle condizioni previste dall'art. 117 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dall'art. 91 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. La realizzazione di alloggi in edifici in cui siano insediate più aziende produttive è ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti dall'art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 37 – Area produttiva del settore secondario locale di nuovo impianto o di ristrutturazione

1. In tali aree, secondo le disposizioni contenute dall'art. 33, comma 1 e 2 del PUP approvato con L.P. 27 maggio 2008, n.5, sono ammesse le seguenti attività produttive:
 - produzione industriale e artigianale di beni;
 - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro- alimentari e forestali;
 - produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - impianti ed attrezzature per le comunicazioni e trasporti;
 - deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
 - commercio dei propri prodotti e prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento;
 - lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
 - impianti e depositi per l'autotrasporto;
 - commercio all'ingrosso;
 - commercio al dettaglio secondo le modalità previste dalle norme di attuazione del PRG.
2. In tali aree, secondo le disposizioni contenute dall'art. 118 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15, sono ammessi servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale. Sono anche ammesse le attività terziarie che per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico urbanistico richiedono rilevanti spazi e volumi, quali attività di servizio, uffici, palestre, attività ludico-ricreative, strutture per manifestazioni musicali, sportive ed espositive.
3. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono inoltre ammesse:
 - foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti dall'art. 93 del regolamento urbanistico edilizio provinciale;

- zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questa ultima attività.
4. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 120 mq di S.u.n., sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa è subordinata ai casi e alle condizioni previste dall'art. 117 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dall'art. 91 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. La realizzazione di alloggi in edifici in cui siano insediate più aziende produttive è ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti dall'art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 38 – Area commerciale al dettaglio

1. Tali aree sono destinate ad impianti, attrezzature e insediamenti per le attività del commercio al dettaglio, secondo le disposizioni delle norme di attuazione del PRG relative alla pianificazione urbanistica commerciale.
2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono inoltre ammesse:
 - i volumi tecnici e le attrezzature tecnologiche che presentano inderogabili esigenze tecniche. I volumi tecnici possono superare l'altezza di zona;
 - i parcheggi multipiano che non rientrano nei computi di calcolo del rapporto di copertura e dell'indice di utilizzazione territoriale;
 - strutture di servizio quali parcheggi, mense, pubblici esercizi, sportelli bancari, palestre, centri benessere, discoteche sedi per l'associazionismo.

Art. 38 bis- Aree per attività estrattive

1. Le aree destinate all'uso e allo sfruttamento delle risorse naturali costituiscono, per le loro intrinseche caratteristiche, una risorsa territoriale che ne impone uno specifico utilizzo e quindi una particolare disciplina di uso e di trasformazione.
2. Le aree per attività estrattiva coincidono con le zone perimetrate dalla "Disciplina delle attività di cava" regolamentata dalla L.P. 24 ottobre 2006, n.7. Il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali. Nella cartografia del PRG, tali aree sono indicate con il simbolo "Cv" e rappresentano aree per attività estrattiva esistenti e di progetto.
3. Comprendono le aree di territorio destinato sia alla attività estrattive che alle discariche ed alle aree necessarie per la lavorazione dei materiali cavati, secondo gli specifici piani di settore predisposti ai sensi della L.P. 4 marzo 1980, n.6 e ss.mm.
4. Nelle aree per attività estrattiva è consentita solo la realizzazione di opere previste dalla "Disciplina delle attività di cava" L.P. 24 ottobre 2006, n.7 e gli interventi previsti dall'art. 5 della L.P. 24 ottobre 2006, n.7. Le zone definite di attività estrattiva sono destinate ad ospitare, oltre all'attività di estrazione vera e propria, i manufatti sia di carattere permanente che precario, le attrezzature fisse, semifisse e mobili, le reti tecnologiche, gli impianti in genere necessari all'attività di cava e della lavorazione del materiale estratto.

5. In tali aree sono ammesse le attività previste nella "Disciplina dell'attività di cava" L.P. 24 ottobre 2006, n.7.
6. Le lavorazioni concesse in tali aree sono:
 - lavorazione, trattamento e deposito inerti (art. 79 T.U.L.L.PP);
 - attività di betonaggio.
7. Nelle aree individuate, possono essere realizzate strutture e gli impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio, anche non esclusivo, dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi.
8. In tali aree non è ammessa la residenza e la distanza dei manufatti dai confini non può essere inferiore a 5 m.
9. Tali aree devono essere opportunamente mascherate da barriere verdi ad alto e basso fusto, con essenze locali, opportunamente progettate.

Art. 39 - D3- Aree alberghiere

1. Tali zone sono destinate ad ospitare esercizi alberghieri, come individuati dalla L.P. n. 7 del 15 maggio 2002 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le funzioni di tipo commerciale o terziario legate all'attività turistica. La Residenza Turistica Alberghiera è ammessa ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.P. 7/2002.
2. Per gli edifici alberghieri esistenti sono ammessi, per una sola volta, i seguenti interventi:
 - a) ampliamento della Superficie Utile del 30% sui primi mq. 1000 e del 15% sulla parte eccedente;
 - b) ristrutturazione con ampliamento di cui al punto precedente;
 - c) demolizione e ricostruzione con ampliamento di cui al punto precedente;
 - d) sostituzione edilizia.

L'ampliamento potrà essere realizzato anche prevedendo un nuovo edificio distaccato dall'esistente purché vi sia un legame funzionale evidente con l'edificio principale ed un unico sistema dei servizi comuni (hall, ristorante, ecc.) nonché un'unica proprietà.
- 2bis. Si individuano per gli edifici alberghieri esistenti, zone destinate esclusivamente alla realizzazione di aree di parcheggio a raso o interrate, al fine del raggiungimento dello standard minimo per parcheggi a servizio della attività alberghiera.
3. Il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti da attrezzature alberghiere a residenza e la loro trasformazione in esercizi alberghieri con ricettività in appartamenti forniti di cucina autonoma (RTA) è consentita solo per quegli esercizi alberghieri che non abbiano avuto contributi pubblici per l'esercizio dell'attività alberghiera negli ultimi 20 anni e che, nello stesso periodo di tempo, non abbiano avuto autorizzazioni per ampliamenti volumetrici in deroga.

4. La zona alberghiera di nuovo impianto situata in località Brega è soggetta all'approvazione di un apposito piano attuativo denominato Piano di Lottizzazione Alberghiera. In tale zona sono prescritti i seguenti indici parametrici:

- lotto minimo	Sf	2500	m ²
- numero dei piani	np	4	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	1,00	m ² /m ²
- rapporto di copertura	Rc	40%	
- altezza max	H	12,50	m
- altezza del fronte		12,50	m

5. All'interno di ogni edificio alberghiero può essere realizzato un alloggio per il titolare o per il gestore di superficie utile netta non superiore a 120 m² ai sensi dell'art. 119 della L.P. 15/2015 e dell'art. 96 del regolamento urbanistico – edilizio provinciale. Inoltre, possono essere realizzati gli alloggi per gli addetti nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero.
6. Per ogni edificio alberghiero è ammessa la realizzazione di un gazebo ai sensi dell'art. 78 della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 18-50/Leg del 13 luglio 2010, art. 22, comma 2, lettera c).
7. Nelle aree alberghiere esistenti e/o di progetto, nonché negli alberghi esistenti e attivi al di fuori di queste, sono ammesse le attività commerciali disciplinate dal Titolo VIII delle presenti Norme.
8. Sono ammessi manufatti accessori di dimensioni diverse rispetto a quelle previste nell'Allegato 2 delle presenti NTA, con superficie massima 40 m².

Art. 40- Aree per campeggi

1. In tali aree valgono le disposizioni contenute nella L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono strutture ricettive all'aperto allestite su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonché per l'eventuale prestazione ai turisti di servizi e di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

Art. 41 – E -Aree destinate ad attività agro – silvo – pastorali

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo – pastorali. In tali aree si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V Capo II della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e nel Titolo IV Capo I del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Tali aree si articolano nelle seguenti zone:

E1 –Aree agricole di pregio

E2 –Aree agricole pregiate di rilevanza locale

E2 bis- Aree agricole

E3 - Aree ad elevata integrità

E4 –Aree a pascolo

E5 – Aree a bosco

E6– Aree ad insediamenti zootecnici

2. Ai fini del computo della superficie aziendale è ammesso l'accorpamento di più particelle anche non contigue di proprietà del conduttore o dei conduttori a condizione che abbiano una destinazione d'uso agricola di tipo E1, E2, E2 bis, E2bis, E3, e che siano comprese nell'ambito territoriale del Comune di Daiano o nei Comuni limitrofi. Per l'individuazione degli interventi ammessi e del regime autorizzatorio applicabile, si dovrà far riferimento alle destinazioni di zona rappresentate nelle tavole 6 e 7.
3. Le nuove stalle devono essere localizzate su aree distanti almeno 100 m dalle aree residenziali e commerciali e turistiche esistenti e di progetto, dalle aree pubbliche in generale e dalle prese d'acqua e sorgenti.
4. La costruzione di tunnel e serre a scopo agronomico è regolamentata dall'art. 87 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
5. Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole sono ammessi:
 - a) i cambi di coltura che non comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, fatto salvo l'adeguamento alle direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
 - b) le trasformazioni della morfologia dei luoghi purché vengano rispettati e valorizzati gli elementi costitutivi del paesaggio agricolo quali i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, i manufatti storici;
 - c) gli interventi di miglioramento fondiario come previsti ed incentivati dalle normative provinciali di settore, i movimenti di terreno indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente e richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o finalizzati all'aumento della produttività agricola.
6. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
7. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
8. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG nelle zone E1, E2, E2 bis, E4, E6 aventi destinazione d'uso diversa da quella agricola possono mantenere la destinazione d'uso in atto.
9. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la

rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista. Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

10. L'apertura di nuove strade nell'interno delle zone agricole o silvo – pastorali è regolata dall'art. 113 della L.P. 15/2015.

La viabilità rurale minore non indicata dal PRG deve essere realizzata rispettando i seguenti requisiti:

- la pavimentazione del fondo stradale dovrebbe preferire l'uso di materiali e tecniche di posa tradizionali, evitando per quanto possibile la bitumatura,
- adeguamento del tracciato all'andamento del terreno naturale, minimizzando sterri e riporti.

11. Sono definiti come "ambienti di alta montagna" le parti del territorio site a quota superiore a m 1.600 s.l.m. Gli ambienti di alta montagna sono considerati come "zone sensibili" agli effetti dell'impatto ambientale. In essi è vietato eseguire nuove costruzioni che non siano malghe o altre strutture strettamente necessarie all'attività dell'alpeggio, rifugi alpini o strutture necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e strutture necessarie alla ricerca scientifica.

12. Negli "ambienti di alta montagna" è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti non più utilizzati a fini agricoli (malghe -opifici -mulini -baite e similari), al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito.

13. In tali immobili sono ammessi gli interventi previsti dalle schede di rilevazione anche con variazione della destinazione d'uso secondo i criteri stabiliti dall'art. 104 della L.P. 15/2015 e dalla D.G.P. n. 611 di data 22 marzo 2002.

14. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse esclusivamente le attività commerciali disciplinate dal Titolo VIII delle presenti Norme.

Art. 42 - E1 - Aree agricole di pregio

1. Le cartografie del PRG riportano le aree agricole di pregio del PUP. Tali aree sono disciplinate dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dal Titolo IV Capo I del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. Esse sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture secondo quanto specificato dai successivi commi solo nel caso in cui, valutate le

alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico - ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio.

4. Nelle aree agricole di pregio possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, e strutture, e infrastrutture, previo parere favorevole dell'organo provinciale (art. 37 comma 5, lettera d) delle Norme di Attuazione del PUP). Sono ammessi inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate, ubicate nel territorio provinciale, di impianti di recupero e trattamento dei residui zootecnici e agricoli, per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e i maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale. Con particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:
 - a) manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo od alla manutenzione ambientale da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale nel rispetto delle condizioni dettate dalla legge urbanistica;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola, secondo le modalità previste dell'art. 37 del PUP e dalla D.G.P. n. 395/2010 per un volume lordo fuori terra massimo di 400 m³ e sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole - sezione prima, da almeno tre anni senza soluzione di continuità, oltre a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla delibera di G.P. n. 395 del 26.02.2010 contenente tutti i criteri e modalità per autorizzare la costruzione di fabbricati residenziali e loro accessori in area agricola. È anche ammessa la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e delle foresterie secondo le modalità previste dal Titolo IV del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente deve svolgere attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP.
 - b) attrezzature agrituristiche destinate alla ricettività, non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
 - c) esercizi di vicinato per la vendita di prodotti dell'azienda e di quelli ad essa accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati nella misura massima di m² 150.
 - d) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; i requisiti soggettivi della lettera a), la

localizzazione, la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate dal comitato per gli interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 112 della L.P. 15/2015.

6. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- Superficie aziendale minima*	Sf	25.000	m ²
- Lotto minimo**		5.000	m ²
- Numero dei piani	np	2	
- Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,03	m ² /m ²
- Altezza massima		8,00	m
- Altezza di fronte		8,00	m

* nella superficie aziendale minima (Sf) viene computato esclusivamente il suolo agricolo effettivamente coltivato inserito in zona E1, E2, E2bis e E6 anche se non accorpato in un unico fondo purché le varie proprietà siano ricomprese nel territorio del Comune di Daiano e nei Comuni confinanti.

** per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

7. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.

8. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con ampliamento del 5% della S.u.n. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.

Art. 43 – E2 - Aree agricole pregiate di rilevanza locale.

1. Sono aree che comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale, paesaggistico e di massimo rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo. In tali aree, coerentemente con quanto disposto dall'art. 112 della L.P. 15/2015, è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione degli edifici esistenti, e per una sola volta, il loro ampliamento nella misura massima del 10% della SUN esistente subordinato alla riqualificazione formale dell'edificio. È consentita la costruzione di serre stagionali, purché siano in posizioni defilate, non dominanti e non disturbino i coni visuali panoramici. Le nuove edificazioni sono vietate.

Gli usi del suolo sono quelli definiti per le zone agricole.

Per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti.

Per i soli edifici ricadenti nelle aree agricole di difesa paesaggistica è ammessa la realizzazione di spazi di parcheggio in superficie e relative strade d'accesso entro una fascia di 15 metri dal perimetro dell'edificio stesso e se di pertinenza agli edifici esistenti per il raggiungimento degli standard minimi previsti.

Art. 43 bis – E2 bis - Aree agricole

Le cartografie del PRG individuano le aree agricole diverse da quelle di pregio del PUP. Esse sono disciplinate dall'art. 112 della L.P. 15/2015.

1. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole, esercitate professionalmente, con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Con particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola, secondo le modalità previste dall'art. 37 del PUP per un volume lordo fuori terra massimo di 400 m³ e sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole - sez. prima.
2. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente deve svolgere attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP.
 - b) attrezzature agrituristiche destinate alla ricettività, non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
 - c) esercizi di vicinato per la vendita di prodotti dell'azienda e di quelli ad essa accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati nella misura massima di m² 150 di superficie di vendita.
 - d) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; i requisiti soggettivi della lettera a), la localizzazione, la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate dal comitato per gli interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 112 della L.P. 15/2015.

2. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- Superficie aziendale minima*	Sf	20.000	m ²
- Lotto minimo**		2.000	m ²
- Numero dei piani	np	2	
- Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,06	m ² /m ²
- Altezza massima		8,00	m
- Altezza di fronte		8,00	m

* nella superficie aziendale minima (Sf) viene computato esclusivamente il suolo agricolo effettivamente coltivato inserito in zona E1, E2, E2bis e E6 anche se non accorpato in un unico fondo purché le varie proprietà siano

ricomprese nel territorio del Comune di Daiano e nei Comuni confinanti.

** per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

4. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.
5. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con ampliamento del 5% della S.u.n. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.
6. È ammessa la costruzione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo da parte dei soggetti che non esercitano l'attività agricola informale imprenditoriale, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera b) delle Norme Tecniche di attuazione del PUP e dall'art. 84 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
7. Nelle aree agricole limitrofe alle aree di tipo insediativo residenziale (indistintamente se all'interno o all'esterno del perimetro del centro storico), possono essere realizzati garage interrati che dovranno essere il più vicino possibile all'edificio esistente ed essere conformi ai limiti sotto elencati:
 - modifica naturale del terreno fino ad 1 metro, purché risultante ad adeguate motivazioni espresse in relazione e determinate dalle caratteristiche morfologiche del sito.
 - La superficie soprastante dovrà essere mantenuta a verde o pavimentata con materiali e tecniche tradizionali.
 - È ammessa un'unica rampa di accesso.Tale possibilità deve essere giustificata in ragione del carattere di pertinenzialità di tali garage interrati rispetto all'edificio principale.

Art. 44– E3 - Aree ad insediamenti zootecnici

1. Le aree zootecniche esistenti e quella di nuovo impianto sono quelle in cui il PRG intende favorire l'insediamento o lo sviluppo di aziende agricole e zootecniche in modo da salvaguardare lo spazio aperto, indipendentemente dalla dimensione della superficie aziendale.
2. In tali zone possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, previo parere favorevole dell'organo provinciale (art. 37 comma 5, lettera d) delle Norme di Attuazione del PUP). Sono ammessi inoltre, purché sia garantita la prevalenza dell'attività agricola, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate, ubicate nel territorio provinciale, dei prodotti agricoli aziendali a scala industriale e degli allevamenti industriali. Con particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per

impresa agricola, per una superficie utile, secondo le modalità previste dall'art. 37 del PUP per un volume lordo fuori terra massimo di 400 m³ e sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole - sez. prima;

- c) attrezzature agrituristiche nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste all'art. 42, comma 5 lettera a), b), c), d).

3. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- Lotto minimo*		4.000	m ²
- Numero dei piani	np	2	
- Indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,50	m ² /m ²
- Altezza massima		8,00	m
- Altezza di fronte		8,00	m

* per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione

4. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.
5. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con ampliamento del 5% della S.u.n., nel rispetto dell'art. 80 del regolamento urbanistico – edilizio provinciale.
6. Le aree ad insediamenti zootecnici rientrano nelle aree agricole di pregio del PUP e pertanto gli interventi previsti devono rispettare le procedure e i limiti previsti dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP.
7. Le aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo a detto comma, sono soggette a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 84 della L.P. 15/2015.

Il rilascio dei provvedimenti edilizi è subordinato alla realizzazione, con relativa assunzione degli oneri, del collegamento delle acque nere della p.ed. 353 al collettore comunale più vicino. La realizzazione di nuovi interventi dovrà essere subordinata allo studio della pericolosità geologica presente nell'area a monte, come segnalato dal Servizio Geologico della P.A.T.

In tale zona gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- ampliamento massimo pari al 20% della volumetria esistente.

Art. 45– E4 - Aree a pascolo

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora riservata alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione di manufatti esistenti

destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti, è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio. Qualsiasi intervento edilizio consentito deve attenersi a rigorosi criteri di ambientazione e deve adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali costruttivi tradizionali.

3. Il taglio degli alberi nei boschi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.
4. Le strade forestali ed a pascolo e le piste di erboso devono rispondere ai requisiti fissati all'articolo specifico.
5. Al fine della conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente, si richiama la disciplina definita dall'art. 104 della L.P. 15/2015.
6. I manufatti esistenti che presentano caratteristiche strutturali e funzionali conformi alla destinazione di zona possono formare oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di volume e senza mutamento di destinazione.
7. Per i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:
 - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,01 m³/m²
 - altezza massima del fabbricato: 5,50 m

Art. 46 – E5 – Aree a Bosco

1. Sono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. La sua definizione è riportata all'art. 2 della L.P. 11/2007.
2. Le aree a bosco sono riportate sulle cartografie di PRG sulla base di quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale e alla sua evoluzione.
3. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. L'edificazione privata è vietata.
4. Qualsiasi intervento edilizio consentito deve attenersi a rigorosi criteri di ambientazione e deve adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali costruttivi tradizionali, aggregandosi preferibilmente ad edifici già esistenti, ovvero collocandosi ai margini dei boschi, lungo le strade o nelle radure esistenti. L'esecuzione di eventuali tracciati stradali, a scopo forestale, deve evitare con la massima attenzione la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché di manufatti massicci e vistosi. Eventuali sbancamenti e riporti vanno

rinverditi. In tutti i boschi è severamente vietata la pubblicità commerciale. Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti né di volumetria né di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra, nel qual caso è consentito un aumento di volume fino al 20%, di quello esistente all'entrata in vigore del PRG.

5. Gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti.

Art. 47– Aree ad elevata integrità

1. Sono aree individuate dal PUP, definite dal PRG senza una destinazione specifica in quanto le caratteristiche altimetriche, topografiche, morfologiche, la difficile accessibilità e posizione, non consente lo svolgimento di attività antropomorfe stabili e continuative.
2. Nell'ambito delle aree ad elevata integrità può essere ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali, aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, e di opere o infrastrutture che rivestono interesse generale.

Art. 48– F - Aree per servizi ed attrezzature

Le aree per i servizi ed attrezzature sono riservate ai servizi di interesse urbano ed alla viabilità veicolare, ciclabile e pedonale.

Esse si distinguono in:

- F – aree per attrezzature di livello sovralocale;
- F1 - aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale,
- F1 bis - aree per servizi,
- F1 ter - aree per smaltimento rifiuti,
- F2 - aree a verde attrezzato (VA)
- F2bis) – aree a verde pubblico (VP)
- F3 – aree per la mobilità,
- F4 – percorsi pedonali e piste ciclabili
- F5 – aree a parcheggio.

Art. 49 - F - Aree per attrezzature di livello sovralocale

1. Nell'area a parco attrezzato individuata con apposita retinatura e destinata agli impianti ed attrezzature per il gioco del golf sono previsti:
 - impianti per lo sport agonistico;

- campi pratica ed allenamento con annesse strutture di servizio, quali: spogliatoi, servizi igienici, e deposito;
- strutture per il ristoro, uffici relativi alla gestione dell'impianto e parcheggi pubblici.

Art. 50 - F1 - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

1. Le zone per le attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:
 - S Sportiva
 - R Religiosa
 - SC Scolastica e culturale
 - CA Civile amministrativa (Municipio)
2. Negli interventi di ristrutturazione totale, ricostruzione e nuova costruzione sono ammessi solo organismi conformi alle funzioni consentite.
3. È ammessa la realizzazione, all'interno di strutture sportive e/o polifunzionali esistenti e/o di progetto, ricadenti nelle aree di cui al presente articolo, di superfici destinate ad attività commerciali, nei limiti di legge per gli esercizi di vicinato di cui al Titolo VIII delle presenti Norme.
4. Per quanto riguarda l'area scolastica e culturale individuata in cartografia presso la ex-colonia Pavese, i futuri interventi dovranno essere previsti sul retro dell'edificio vincolato a ristrutturazione (scheda n° 130 del centro storico) e organizzati per quanto possibile in riferimento al suo asse di simmetria. La superficie prospiciente l'edificio esistente a sud, è inedificabile.

Art. 51 - F1 bis - Aree per servizi

1. Gli impianti tecnologici sul territorio che dovessero rendersi necessari per integrare o potenziare i servizi esistenti negli abitati sono soggetti ad autorizzazione e vanno realizzati valutando attentamente il loro inserimento nel costruito o negli spazi aperti. Sono da preferire soluzioni interrate o seminterrate con il ripristino del terreno vegetale soprastante.
2. In tutto il territorio comunale è vietato costruire nuove linee elettriche aeree.
3. Le aree per servizi sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:
 - C Cimiteriale
 - T Infrastruttura tecnologica
 - T Impianto di telecomunicazione – Trasmettitore – TR-
4. Nelle aree per infrastrutture tecnologiche destinate a impianto fotovoltaico (IF), i pannelli, posti su supporti a terra possono avere altezza massima dal profilo naturale del terreno pari a 1,75

m. Le eventuali costruzioni a servizio dell'impianto dovranno essere interrare.

Art. 52- F1 ter - Aree per smaltimento rifiuti

1. Le aree per impianti smaltimento rifiuti sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:

Di I Discarica di inerti

Crm Centro raccolta materiali

2. La discarica di inerti indicata in cartografia è destinata alla raccolta di materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi. In tale area non è ammessa la costruzione di fabbricati di servizio. Una volta che la discarica avrà esaurito la sua funzione o sarà dismessa, l'area di sedime dovrà essere ripristinata mediante apposito progetto di recupero ambientale.

Art. 53- F2 - Aree a verde attrezzato (VA)

1. Le aree a verde attrezzato riportate in cartografia sono riservate ad attività di ricreazione, gioco, spettacolo all'aperto e attività sportive.
2. È ammessa l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi, di strutture precarie per spettacoli all'aperto e per il ristoro, di servizi igienici, di modesti equipaggiamenti di servizio ai campi da gioco (attrezzerie, wc, ecc.) e di simili organismi di pubblica utilità e convenienza a corredo delle funzioni ammesse, per i quali sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- superficie utile 200,00 m²
- numero piani Np 1
- altezza max H 4,00 m

Art. 54 - F2bis - Aree a verde pubblico (VP)

1. Le aree per verde pubblico e di interesse pubblico riportate in cartografia sono riservate ad attività all'aperto di tipo ludico - ricreativo.
2. È ammessa l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di barbecue fissi, di modeste strutture coperte (preferibilmente libere sui lati verticali) a protezione di barbecue o strutture da arredo, di strutture precarie per spettacoli all'aperto e per il ristoro, di servizi igienici e di simili organismi di pubblica utilità e convenienza a corredo delle funzioni ammesse, per i quali sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- superficie utile 200,00 m²
- numero piani Np 1
- altezza max H 4,00 m

3. Nel limite del possibile, i volumi dovranno essere accorpati in modo da evitare una edificazione e organizzazione disordinata dell'area.

4. Qualora gli interventi ricadano in fascia di protezione idrogeologica, si rimanda alle norme della Carta delle risorse Idriche della P.A.T.

Art. 55- F3 - Aree per la mobilità

1. Le aree per la mobilità sono inedificabili. Le aree per la mobilità comprendono: viabilità veicolare, percorsi pedonali, parcheggi pubblici.
2. Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali si distinguono le seguenti categorie di strade:

Strada di prima categoria
Strada di seconda categoria
Strada di terza categoria
Strada di quarta categoria
Strada locale
Strade rurali e boschive
Percorsi pedonali

3. Si distinguono inoltre la viabilità urbana e quella extraurbana o territoriale. Appartengono alla viabilità extraurbana le strade esistenti e di progetto che risultano esterne alla perimetrazione dei centri abitati ai sensi del Codice Stradale.
4. La cartografia indica, con le relative pertinenze, le strade esistenti sufficienti e confermate, quelle da migliorare e potenziare e quelle di progetto, nonché gli slarghi e le piazze. Sono indicati i percorsi pedonali esistenti da potenziare o migliorare e quelli nuovi di progetto.
5. Per sedime stradale si intendono la sede carraia, le banchine e i marciapiedi. Nei sedimi stradali e nelle fasce di rispetto di cui all'apposito articolo delle presenti norme sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità quali gli impianti di illuminazione pubblica, gli impianti semafori, i marciapiedi, le opere di arredo, canalizzazioni, parcheggi.
6. Le larghezze standard delle carreggiate sono riportate nella tabella 3. Le larghezze di carreggiata e i tracciati delle strade da potenziare e di progetto sono da ritenersi indicativi, nel senso che la loro definizione avverrà in sede di progettazione tecnica esecutiva, allorché si preciseranno congiuntamente le soluzioni di dettaglio per i manufatti e le opere d'arte stradali e per gli interventi di arredo. La rettifica, l'allargamento e il potenziamento delle strade esistenti dovrà comunque avvenire all'interno della relativa fascia di rispetto stradale.
7. La larghezza delle fasce di rispetto di cui al comma 5 sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero dall'asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B. La realizzazione dell'intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.
8. Fino alla completa realizzazione delle opere di ampliamento della sede stradale gli ampliamenti degli edifici esistenti nelle zone B1 e B2 dovranno mantenere la stessa distanza dalla sede stradale dell'edificio da ampliare. Gli eventuali nuovi edifici negli insediamenti

abitativi di Tipo B1 dovranno rispettare gli allineamenti esistenti dalle strade esistenti. Ad avvenuta esecuzione dei lavori di potenziamento delle strade da potenziare indicate in cartografia la distanza dalla strada viene stabilita in 5,00 m anche se, sia per gli ampliamenti degli edifici esistenti che gli eventuali nuovi edifici negli insediamenti abitativi di Tipo B1, dovrà prevalere il mantenimento degli allineamenti esistenti fino al raggiungimento della distanza minima di 1,50 m.

9. Nel tratto da potenziare della Strada Statale n.620 è vietata l'apertura di nuovi accessi carrabili. È ammessa solamente la modifica o lo spostamento degli accessi esistenti, regolarmente autorizzati. L'accesso esistente sul tratto corrispondente al lato destro, secondo la progressiva chilometrica scendendo dal Passo Lavazè, individuato al km. 20+762, sull'asse stradale, deve essere eliminato a motivo dell'assoluta pericolosità dello stesso.
10. Gli interventi previsti su strade provinciali e/o statali, siano essi diretti, come l'ampliamento, la rettifica planimetrica e/o altimetrica, che indiretti, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, dovranno acquisire i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 56 – F4 - Percorsi pedonali e piste ciclabili

1. I percorsi pedonali sono individuati con appositi simboli sulla cartografia di piano.
2. Nella loro realizzazione deve essere comunque garantito l'accesso ai fondi agricoli.
3. I percorsi pedonali devono avere larghezza netta di passaggio compresa tra m 1,50 e m 2,50; essi saranno pavimentati e arredati utilizzando materiali e tecniche di posa rispettosi della tradizione costruttiva locale.
4. Data la conformazione altimetrica e orografica dei luoghi, i percorsi pedonali possono avere pendenze superiori a quanto prescritto dalle normative in relazione all'eliminazione delle barriere architettoniche, in considerazione che i luoghi collegati dai percorsi pedonali sono comunque accessibili da mezzi su ruote per altre vie.
5. Le misure trasversali dei percorsi pedonali possono essere aumentate per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia.
6. Le dimensioni effettive dei percorsi pedonali indicati in cartografie, così come il loro tracciato piani – altimetrico, sarà definito nei progetti esecutivi. I percorsi pedonali indicati in cartografia sono pertanto privi di fascia di rispetto.
7. I percorsi ciclabili sono individuati da appositi simboli sulla cartografia di piano e devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che regolano la materia.

Art. 57– F5 – Aree a parcheggio

1. Le aree a parcheggio, sia pubblico che privato, si distinguono in:

P Parcheggio

PPr Parcheggio di progetto

2. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita la realizzazione di strutture a raso, interrate o a livello diverso dal suolo, destinate alla sosta degli autoveicoli. Le aree indicate in cartografia sono dimensionate in modo da soddisfare gli standard urbanistici attraverso la realizzazione di parcheggi in superficie.
3. In centro storico le aree di parcheggio saranno realizzate il più possibile in interrato prevedendo il numero minimo di posti macchina realizzabili in superficie e il massimo recupero a verde delle aree di superficie. Le aree a parcheggio realizzate a raso saranno pavimentate e arredate utilizzando materiali e tecniche di posa rispettosi della tradizione costruttiva locale o utilizzando i grigliati inerbati.
4. La realizzazione dei parcheggi pubblici può anche essere affidata a soggetti privati per la dotazione di parcheggi pertinenziali degli edifici esistenti (aggiuntivi rispetto ai parcheggi pubblici dimensionati dal P.R.G.), attraverso la stipula di un'apposita convenzione che dovrà prevedere, oltre ai tempi di realizzazione, le modalità esecutive e la quota di parcheggi da destinare all'uso pubblico.
5. Il parcheggio pubblico di progetto ubicato in via Morandel (angolo con Via per Campolin) in centro storico e catastalmente contraddistinto dalla p.f. 1523/4, dovrà prevedere il mantenimento della fontana e la riqualificazione della sua area circostante. Il parcheggio sarà esclusivamente realizzato in superficie e i materiali utilizzati per la pavimentazione e per le eventuali opere circostanti, saranno di tipo tradizionale nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche costruttive riportate in calce alle presenti norme.
6. Il parcheggio pubblico di progetto ubicato in via Colonia (angolo con Via Pezzol) in centro storico e catastalmente contraddistinto dalla p.f. 1349, dovrà prevedere il mantenimento della fontana e la riqualificazione della sua area circostante. Il parcheggio sarà esclusivamente realizzato in superficie e i materiali utilizzati per la pavimentazione e per le eventuali opere circostanti, saranno di tipo tradizionale nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche costruttive riportate in calce alle presenti norme.
7. Il parcheggio pubblico di progetto ubicato in Via Arca, tenuto conto che si colloca in prossimità di un vasto compendio agricolo, dovrà essere strutturato nel rispetto di quest'ultimo, utilizzando pavimentazioni e materiali tradizionali.
8. Si deve prevedere, ove possibile, l'adozione di tecniche che limitino il deflusso superficiale (runoff), quali la posa di una pavimentazione filtrante, anziché impermeabile, nonché l'eventuale posa di substrati permeabili che possano favorire una naturale depurazione delle acque oltre ad una filtrazione delle stesse nel sottosuolo con effetto di laminazione delle acque meteoriche (sistemi di drenaggio urbano sostenibile).

TITOLO V

AREA DI RISPETTO

Art. 58- Aree di tutela ambientale

1. Sono aree individuate dal PUP e riportate, con opportune precisazioni, nel PRG. Sulla cartografia del sistema ambientale. Comprendono i territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. In queste aree l'uso del suolo ed i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. nelle diverse norme di zona.
3. Il permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo per interventi in aree di tutela ambientale sono subordinate all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 67 della L.P. 15/2015.

Art. 59 - Aree di recupero ambientale

1. Sono aree individuate dal PUP o dal PRG caratterizzate da una situazione di degrado ambientale. La destinazione d'uso è quella indicata nella cartografia di piano.
2. Il loro utilizzo è subordinato alla presentazione di un progetto di recupero ambientale esteso a tutta l'area. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona.
3. Nelle aree individuate in cartografia il prg si attua mediante progetti di recupero ambientale, a Piani Attuativi a Fini Generali aventi anche tale finalità. Tali piani indicano gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.
4. Il recupero delle aree degradate nei quadri territoriali aperti va diretto a riportarle nelle condizioni originarie attraverso interventi di risanamento ambientale (rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.).

Art. 60- Siti Bonificati – Aree discariche SOIS

1. I Siti Bonificati - Aree discariche SOIS, sono disciplinate dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Si tratta di aree di ex discarica per rifiuti solidi urbani, bonificate dall'ente pubblico ed inserite nell'anagrafe dei siti contaminati della Provincia Autonoma di Trento. Gli interventi di bonifica sono validi, con riguardo all'attuale destinazione urbanistica dell'area. Qualunque intervento o utilizzazione permanente o temporanea del suolo che, in qualunque modo, modifichi la destinazione urbanistica, del sito o lo stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutare la compatibilità con lo stato ambientale esistente. Trattandosi di siti bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la

movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, o comunque tutte quelle azioni che vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.

3. In queste aree va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale. È possibile destinare tali aree ad uso agricolo ma non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche.

Siti inquinati			
Codice	Denominazione	Gruppo	Cod. Amm.
SIB070001	EX DISCARICHE RSU VIA CULTURA	Discariche SOIS bonificate	Daiano
SIB070002	EX DISCARICHE RSU LAGHI-BIVIO PER GANZAIE	Discariche SOIS bonificate	Daiano

Art. 61- Fasce di rispetto

Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade, dei cimiteri, delle acque pubbliche. Tali aree sono inedificabili ad eccezione:

- delle recinzioni;
- delle opere di infrastrutturazione del territorio;
- degli impianti tecnologici a rete;
- degli interventi espressamente previsti ai successivi commi.

Art. 62- Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono indicate dalla cartografia del PRG per le strade esistenti al di fuori delle aree destinate agli insediamenti, nonché per quelle da potenziare e per quelle di progetto anche all'interno delle aree destinate all'insediamento, in conformità a quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, dalla delibera n° 2088 del 04.10.2013 e dall'art. 61 della L.P. 15/2015. Le fasce di rispetto sono riportate in cartografia solamente per le aree esterne al centro storico.

- 1bis. Nel tratto di Strada Statale n. 620 la fascia di rispetto stradale è ridotta, rispetto a quanto previsto nel testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011, nonché con delibera n° 2088 del 04.10.2013, da 25,0 m a 10,0 m.

2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti gli interventi indicati dal testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011, nonché con delibera n° 2088 del 04.10.2013.
3. Le larghezze delle fasce di rispetto sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero dall'asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B e secondo quanto predisposto dall'art. 61 della L.P. 15/2015.
4. La realizzazione dell'intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.
5. I percorsi ciclabili in progetto vanno considerati come strisce di territorio larghe 5,00 m;
6. I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una fascia di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono;
7. I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare, hanno una fascia di rispetto di 2,50 m.

Art. 63- Fasce di rispetto cimiteriale

1. Nella cartografia del PRG è indicata la fascia di rispetto del cimitero esistente per essa valgono le vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e comunque aventi profondità non inferiore a m 50, fatto salvo per quanto previsto dall'art. 62 della L.P. 15/2015 e del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, in materia di riduzione delle fasce.
2. Nelle aree di rispetto cimiteriale è ammessa la realizzazione degli ampliamenti delle aree di inumazione (compresi loculi ed ossari) e delle specifiche strutture di servizio, in ossequio alla vigente normativa.
3. All'interno delle zone di rispetto cimiteriale è vietata qualsiasi edificazione ad eccezione di quanto precisato nei seguenti commi.
4. Gli edifici esistenti possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche.
5. All'interno delle fasce di rispetto dei cimiteri per gli edifici esistenti, nel rispetto delle singole destinazioni di zona, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia. Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo, e possono formare oggetto di cambi di destinazione d'uso e/o di interventi di demolizione e ricostruzione, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.
6. Gli edifici esistenti possono mantenere la destinazione d'uso in atto o in alternativa, in caso di variazione della stessa, dovranno uniformarsi alla destinazione d'uso stabilita dalle norme di zona.

7. Nelle aree di rispetto cimiteriale sono ammesse le opere previste al Titolo II, Capo I, art. 9 del regolamento urbanistico – edilizio provinciale ai sensi dell'art. 62 della L.P. 15/2015.

Art. 64- Fasce di rispetto e protezione dei corsi d'acqua e laghi

1. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m. di larghezza delle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della L.P. 8 luglio 1976 n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali". Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi, dal Servizio competente, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.

Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli articoli 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale d'utilizzazione delle acque pubbliche. Gli interventi di sistemazione idraulico – forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della L.P. 11 del 23.05.2007 – "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Gli interventi sulle sorgenti, acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, devono rispettare i dettami contenuti dalla Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle norme del PUP dal D.lgs. 152/06 e s.m.

Nelle fasce di protezione dei corsi d'acqua indicati in cartografia gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche. Se non indicate in cartografia, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree limitrofe.

2. È vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti.
3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
5. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari o realizzare aree di sosta e di parcheggio. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
6. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni e dove possibile ricostituito nei suoi connotati originali laddove risulti alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi di recupero ambientale si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:
 - a) mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;

- b) ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.
7. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati.
 8. Tutti gli interventi che interferiscono con i corsi d'acqua o con le fasce di rispetto idrauliche degli stessi (metri 10 dalle rive o dal confine particella fondiaria demaniale) devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Bacini Montani della P.A.T. ai sensi della L.P. n. 11/1976.
 9. Gli interventi di regimazione idraulica eseguiti dai servizi provinciali competenti sono regolati da normative tecniche specifiche che prevalgono sulle norme di cui al presente articolo.
 10. I contenuti della Carta di Sintesi Geologica del PUP, e la Carta delle risorse Idriche, sono soggette ad aggiornamenti periodici, è sono prevalenti alle presenti norme.
 11. È necessario mantenere la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (LP 11/2007 e art. 25 DPP 20.09.2013 n. 22-124/Leg) evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia.
 12. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. I piani regolatori generali possono ammettere ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico - alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di specifici piani attuativi, possono altresì ammettere interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico ed ambientale ovvero della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva.

Art. 65– Protezione di pozzi, sorgenti, acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano

1. I pozzi e le sorgenti selezionate, meritevoli di tutela al fine di garantire integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportate a titolo cognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali del PUP.
2. In relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche ed ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la Giunta provinciale approva con deliberazione una specifica carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:
 - a) zone di tutela assoluta;
 - b) zone di rispetto idrogeologico;
 - c) zone di protezione.

3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2 e le tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche ed ambientali, sono aggiornate periodicamente e sono prevalenti alle presenti norme.
4. Gli interventi ricadenti nelle aree di protezione del presente articolo devono essere valutati in merito al potenziale conseguente impatto sulla risorsa idrica sotterranea.

Art. 66- Aree a rischio geologico e valanghivo

1. La disciplina della sicurezza geologica e valanghiva del territorio è regolata dalle cartografie provinciali e relative normative di attuazione formate ai sensi del DPR 15.02.2006 e successivi aggiornamenti.
2. Per l'estensione esatta dei vincoli geologici e la loro entità vanno consultate le cartografie in vigore secondo l'ultimo aggiornamento provinciale.
3. Le modalità di intervento sul territorio, gli elaborati necessari ad integrare i progetti di trasformazione edilizia o urbanistica dello stesso e le eventuali cautele da osservare sono definite dalle norme di attuazione allegate alle cartografie provinciali.

Art. 67- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

1. Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.
2. Tali aree sono indicate nella cartografia del sistema ambientale del P.R.G. L'individuazione esatta dei perimetri è comunque quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed inoltre corrisponde ai boschi definiti dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e rappresentati nei piani forestali montani riportati nel P.R.G.
3. La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua conformemente alla legislazione vigente in materia. Qualsiasi intervento deve conformarsi alla normativa generale vigente sulla protezione idrogeologica ed ottenere le relative autorizzazioni da parte dell'autorità forestale.
4. I progetti per opere ed interventi soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, devono essere supportati da specifiche indagini e relazioni, redatte in funzione della classificazione dell'area di intervento indicata nella carta di sintesi geologica del PUP, che prevale in caso di discordanza con le indicazioni di PRG.

Art. 68- Biotopi

1. La cartografia individua le riserve naturali locali regolate dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e rappresentate nelle tavole delle reti ecologiche ambientali del P.U.P. e corrispondenti ai biotopi di interesse locale che sono assoggettati al disposto della L.P. 23 giugno 1986 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In tali aree è vietato qualsiasi intervento edilizio, sia diretto alla costruzione di fabbricati che

indirizzato a realizzare infrastrutture (strade e sentieri, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura) che non siano finalizzate al mantenimento dei biotopi stessi. Risulta altresì vietata ogni costruzione o manomissione del suolo naturale. La coltivazione va svolta con tecniche tradizionali compatibili con la conservazione delle caratteristiche del biotopo stesso. L'esistente rapporto tra gli spazi occupati dai diversi habitat vegetali e i relativi margini va mantenuto, ovvero modificato ma solo per ricondurre l'uno e gli altri allo stato originale.

3. Sono ammessi solo gli interventi autorizzati dai competenti Uffici Provinciali. I "Biotopi di interesse Provinciale", in attuazione della L.P. 23 giugno 1986 n. 14 e le "riserve naturali locali" in attuazione della L.P. 23 maggio 2007 n. 11, sono regolamentati da apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 69 – Sito di Interesse Comunitario ZSC

1. Si tratta dell'area posta a tutela del ZSC coincidente con l'omonima riserva naturale provinciale, individuata nella cartografia del PRG;
2. Le norme di attuazione descritte per le aree di protezione dei biotopi vengono integrate con le seguenti norme dedicate alla valutazione di incidenza e ai contenuti della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della direttiva 2009/147/CE "Uccelli":
 - a) Nei siti di interesse comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al D.P.R. 357/97.
 - b) Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P. 11/2007 e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con D.P.P. n. 50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1660 del 03.08.2012.

Art. 70- Aree di tutela archeologica

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
2. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte:

A. Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate

alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della L.P. 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico).

A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione dei titoli edilizi approvati che interessano tali aree.

B. Aree a tutela 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'ufficio tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni Culturali. Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente alla SBC-UBA.

C. Aree a tutela 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

Art. 71- Difesa delle aree a pascolo e a bosco

1. Ai fini della tutela ambientale e paesistica sono vietati:

- a) i cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
- b) le trasformazioni che sovvertano senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
- c) i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività

agricola.

2. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
3. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
4. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.
5. Il Sindaco può provvedere con propria ordinanza a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
6. Nei pascoli è vietato alterare la configurazione dei suoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale e ambientale o per la realizzazione di interventi consentiti dal PRG.
7. Nei boschi il taglio degli alberi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.
8. Gli interventi edilizi consentiti nelle aree improduttive possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti. Oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la costruzione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica nella stretta misura dell'indispensabile, sempreché perfettamente inserite nell'ambiente.

Art. 72– Aree di rispetto degli elettrodotti

1. I nuovi insediamenti che prevedano la potenziale permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere nella loro prossimità, su esplicita richiesta i gestori/proprietari della linea elettrica provvedono alla determinazione della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) in ottemperanza alla legislazione in materia ed in particolare al D. Dirett. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. Ciò al fine di individuare l'eventuale interessamento di aree di permanenza prolungata ai valori di esposizione da induzione magnetica potenzialmente critici. Le fasce di rispetto non edificabili attorno a queste infrastrutture e le loro possibilità di utilizzo variano in funzione del tipo di impianto e di esercizio che le genera. La loro ampiezza è fornita dalle società titolari dell'esercizio e di regola sono riportate negli atti di vincolo intavolati. Vanno in ogni caso rispettate le disposizioni provinciali e statali vigenti in materia. Si precisa che il D. Dirett. Del 29 maggio 2009 precisa due distinti livelli di determinazione delle fasce di rispetto, denominati rispettivamente “*distanza di prima approssimazione (DPA)*” e “*fascia di rispetto*”.

2. In relazione ai limiti massimi di esposizione a campi magnetici, ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" attuativo della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, si fissa l'obiettivo di qualità di 3 micro Tesla per il valore dell'induzione magnetica in caso di progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, al fine della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz.
3. Sugli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto degli elettrodotti sono vietati gli aumenti di volume.

Art. 73- Cautele per l'esecuzione delle infrastrutture

1. Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minima alterazione del paesaggio e dell'ambiente e di accurato inserimento nel quadro costruito, assicurando le più attente misure di mitigazione per gli impatti negativi non eliminabili. La procedura di V.I.A. si applica comunque secondo le disposizioni di legge.
2. All'esterno dei centri abitati la realizzazione di nuove linee elettriche di alta e media tensione, nuovi gasdotti, nuovi impianti per le telecomunicazioni, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifici studi di impatto ambientale e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a entità accettabili.
3. All'esterno dei centri abitati la pubblicità commerciale è vietata e la segnaletica stradale va ridotta al minimo tecnicamente necessario, adottando di preferenza i formati ridotti previsti dal Codice della Strada.
4. Nella esecuzione delle strade rurali, boschive o a pascolo di cui all'articolo relativo si deve assicurare che l'intervento sia rispettoso dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 74- Raccomandazioni per la buona tenuta dei luoghi

1. E' vietato alterare l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dell'ambiente naturale e del terreno se non per gli interventi e le opere previsti dal Piano. Le eventuali modifiche apportate con gli interventi ammessi non devono compromettere la stabilità del suolo e le sue condizioni idrogeologiche e devono migliorare le sue qualità paesaggistiche e naturalistiche.
2. In generale, salvo che dove indicato dal Piano, è vietato:
 - a) scavare, estrarre e depositare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
 - b) tenere discariche di qualsivoglia natura e entità;
 - c) tenere all'aperto e in vista depositi di materiali e macchinari edilizi, di rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merce alla rinfusa.

3. Una volta cessata la loro funzione, le strutture delle opere provvisorie e gli impianti dismessi vanno smantellati e rimossi; i sedimi abbandonati di ogni tipo di infrastrutture, comprese le strade di cantiere e le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento ormai compiuto, vanno sistemati col ripristino degli assetti precedenti del terreno e della vegetazione, a cura e spese dei proprietari o dei concessionari.
4. Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ha facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, depositi di materiali, ecc.) contrastanti con il carattere civile e il quadro storico dell'abitato, e di proporre progetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed utilità.
5. È esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal Comune.
6. L'installazione di elementi in vista per i servizi di interesse collettivo e particolarmente di cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, targhe, insegne, pensiline, chioschi, panchine, ringhiere, cordoli, volumi tecnologici e simili negli spazi aperti va progettata ed eseguita con particolare cura sia nella scelta dei siti che nei tipi di elementi costruttivi, opere e interventi da adottare, avendo per obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesistici dell'ambiente urbano.

TITOLO VI

AREA SOGGETTE ALLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

Art. 75– Piano di Lottizzazione Residenziale - Pasqualine

Il Piano di Lottizzazione Residenziale per l'area Pasqualine, di iniziativa privata, è soggetto a quanto previsto dagli artt. 49, 50 e 51 della L.P. 15/2015.

Nell'edificazione si devono rispettare i seguenti indici:

-lotto minimo	sf	600	m ²
-numero dei piani	np	3	
-indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,60	m ² /m ²
-rapporto di copertura	Rc	25%	

Tutti i nuovi edifici devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione. È ammessa la realizzazione di residenza turistica per il tempo libero e vacanze ai sensi dell'art. 57 della L.P. 1/2008 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 nel limite massimo di m³ 873 (la rimanente cubatura sarà destinata a residenza ordinaria). Il rilascio dei provvedimenti edilizi è subordinato al potenziamento, con relativa assunzione degli oneri, di Via Pasqualine come previsto dal “*Progetto di potenziamento stradale – stralcio via Pasqualine*”, approvato dall'Amministrazione Comunale. I lottizzanti dovranno eseguire detti lavori lungo tutto il tratto di Via Pasqualine che confina con il loro lotto.

Art. 76– Piano di Lottizzazione Alberghiera - Brega

Il Piano di Lottizzazione Alberghiera previsto per l'area Brega, di iniziativa privata, è soggetto a quanto previsto dall'art. 49, 50 e 51 della L.P. 15/2015.

La cartografia del PRG indica sulla S.S. 620 del Passo di Lavazè due nuove rotatorie di tipo europeo agli incroci con la Via Lunga e la Via San Tommaso. Tra le due rotatorie è previsto il potenziamento della strada con due nuovi marciapiedi. Il Piano di Lottizzazione Alberghiera si colloca all'interno del tornante in località Brega con accesso da una nuova strada di lottizzazione in direzione est-ovest che parte dalla rotonda all'incrocio con la Via San Tommaso.

Valgono i seguenti indici:

- lotto minimo	Sf	2.500	m ²
- numero dei piani	np	4	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	1,00	m ² /m ²
- rapporto di copertura	Rc	40%	
- altezza massima	H	12,50	m
- altezza fronte		12,50	m

È sempre ammessa la costruzione in aderenza e in appoggio mentre la costruzione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta è ammessa in presenza di specifica autorizzazione

debitamente intavolata dei proprietari confinanti ma deve essere assicurato il rispetto delle distanze minime stabilite fra gli edifici.

La Residenza Turistica Alberghiera è ammessa ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.P. 7/2002.

Una quota pari al 15% della superficie del lotto deve essere sistemata a verde con essenze autoctone ad alto fusto a foglia caduca.

L'accesso al piano di lottizzazione dovrà avvenire dalla rotatoria rappresentata in cartografia, mentre lo sviluppo del tracciato stradale all'interno del perimetro della lottizzazione può essere modificato in fase di progettazione di dettaglio.

Art. 77– Piani Particolareggiati

I Piani Particolareggiati previsti dal P.R.G. corrispondono ai Piani Attuativi regolamentati dall'art. 49, 50 e 51 della L.P. 15/2015.

Sono previsti i seguenti Piani Particolareggiati:

P.P. 4 Piano Particolareggiato 4 – Parco urbano;

P.P. 4 Piano Particolareggiato 4 – Parco urbano

Il Piano Particolareggiato 4 comprende la zona sportiva a monte di Via San Tommaso con il campo da tennis, il campo da bocce e l'edificio contenente il bar e i servizi, ed inoltre i terreni circostanti. Scopo del piano particolareggiato è riqualificare le strutture esistenti e intessere una trama di relazioni tra le varie parti circostanti: il parco giochi a valle di Via San Tommaso, l'area della chiesa e del cimitero, il Centro Servizi in Via Lunga, i nuovi marciapiedi previsti ai margini della strada statale inserita in potenziamento tra l'incrocio con la Via San Tommaso e la Via Lunga, la nuova area alberghiera in zona Brega oltre la statale.

Il Piano Particolareggiato 4 deve prevedere i seguenti interventi:

- realizzazione di una zona a verde attrezzato con luoghi di sosta e panchine a monte del campo da bocce, percorso da tracciati pedonali di collegamento in direzione est-ovest e nord-sud,
- realizzazione di un nuovo parcheggio immediatamente ad est del campo da tennis con accesso dalla Via San Tommaso,
- realizzazione di uno sbocco a valle per la Via al Cervo attraverso l'area a verde attrezzato fino al parcheggio di progetto previsto su Via S. Tommaso, con istituzione di un senso unico per Via al Cervo,
- ripristino dei tracciati delle vecchie vie di campagna di cui resta visibile la traccia e la giacitura catastale, con realizzazione di nuovi percorsi pedonali e carrabili,
- riqualificazione con eventuale ampliamento delle strutture sportive e dell'edificio esistenti.

È ammessa la realizzazione all'interno delle strutture sportive e/o polifunzionali di progetto,

ricadenti nelle aree di cui al presente PP4, di superfici destinate ad attività commerciali, nei limiti di legge per gli esercizi di vicinato di cui al Titolo VIII delle presenti Norme.

TITOLO VII

DEROGA

Art. 78 – Deroga

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico è ammessa la deroga alle presenti norme di attuazione con le procedure previste dalle vigenti leggi urbanistiche.
2. Il rilascio del permesso di costruire in applicazione ai poteri di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale e, in caso di contrasto con la destinazione urbanistica, successivamente al nulla osta della Giunta Provinciale.
3. A tal fine si applica quanto previsto dagli artt. 97-98-99-100 della L.P. 15/2015 e dal decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg.

TITOLO VIII

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 79 Contenuti

(1) Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale "legge provinciale sul commercio 2010") e s.m., si conforma ai "*Criteria di programmazione urbanistica del settore commerciale*" approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 dd. 1° luglio 2013, secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

(2) Le presenti norme contengono le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:

a) la compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche con l'insediamento delle diverse tipologie di strutture commerciali per la vendita al dettaglio;

b) i vincoli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;

c) le condizioni minime di compatibilità urbanistica e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, con riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento.

d) le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse tipologie delle strutture di vendita.

(3) Le disposizioni dei successivi articoli non si applicano a tutte quelle forme di vendita comprese nei "casi di esclusione" di cui all'art. 2 della L.P. 30.07.2010 n. 17 e s.m.

Art. 80 Definizioni

(1) Ai fini degli articoli che seguono si intendono:

a) per "legge", la Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e s.m.;

b) per "regolamento della legge", le disposizioni attuative costituite dal D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. – "*Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso*". Ulteriori specificazioni sono contenute nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1° luglio 2013 e s.m.i.;

c) per "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

d) per "commercio all'ingrosso" l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;

e) per “superficie di vendita”, l’area destinata all’esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all’interno dell’esercizio, meglio definita dall’art. 7 del regolamento della legge;

f) ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 81 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali

(1) Ai fini delle presenti Norme, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio si articolano, in termini di classi dimensionali, nel modo seguente:

a) “esercizi di vicinato”: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;

b) “medie strutture di vendita”: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 800 mq.;

c) “grandi strutture di vendita”: gli esercizi aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;

d) “centro commerciale al dettaglio”: una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all’interno o all’esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera.

(2) Per attività “multiservizi” si intendono gli esercizi di vendita insediati in zone montane comprendenti anche altre attività complementari di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 61 della legge e relativi criteri di attuazione (Del.G.P. n. 2778 dd. 03.12.2010) aventi superficie di vendita fino a mq. 300. (*)

CAPO I – INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL’INTERNO DEI CENTRI STORICI

Art. 82 Criteri e parametri d’insediamento degli esercizi commerciali

(1) All’interno del perimetro dei centri storici (art. 22) la legge prevede la generale possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie. Gli interventi sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla VIA.

(2) Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio sono fissati i seguenti parametri minimi:

a) mq. 12,5 di superficie minima del posto auto;

b) mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita, con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio inferiore a mq. 2.500;

c) mq. 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita, con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio superiore a mq. 2.500.

Qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire i relativi spazi da destinare a parcheggio pertinenziale, gli interventi sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle suddette quantità minime di parcheggi pertinenziali.

(3) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14.06.1989 n. 236 e dagli artt. 4 e 5 della L.P. 07.01.1991 n. 1 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Sono ammesse deroghe nei casi e con le modalità stabiliti all'art. 6 della L.P. 1/1991.

CAPO II – INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL'ESTERNO DEI CENTRI STORICI

Art. 83 Zone compatibili con gli insediamenti commerciali

(1) Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 82 per gli insediamenti commerciali all'interno dei centri storici, gli esercizi di vicinato nonché le medie strutture di vendita possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- a) nelle zone residenziali di completamento e di nuova espansione (art. 30);
- b) nelle zone alberghiere (art. 39);
- c) nelle zone per servizi e attrezzature (art. 50 e art. 77-PP4);
- d) nelle aree a verde pubblico (art. 53).

(2) Le attività "multiservizio" possono essere insediate in tutte le zone compatibili con gli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, meglio specificate al precedente comma.

(3) Le grandi strutture di vendita potranno essere insediate esclusivamente ove previsto dal Piano territoriale della comunità (PTC), o specifico suo piano stralcio, dopo la sua approvazione.

(4) Per quanto riguarda la vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli, sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

(5) Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree del PRG:

- aree di servizio viabilistico;
- aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui al precedente c. 4;
- aree per attrezzature e servizi pubblici, fermo restando le disposizioni di cui al precedente c. 1;
- aree a verde pubblico o privato, fermo restando le disposizioni di cui al precedente c. 1;
- fasce di rispetto.

Art. 84 Dotazione degli spazi a parcheggio pertinenziali

(1) Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio sono fissati i seguenti parametri minimi, da intendersi con esclusione degli spazi di manovra:

a) mq. 12,5 di superficie minima del posto auto;

b) per gli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita del settore non alimentare: mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita;

c) per medie strutture di vendita del settore alimentare/misto: mq. 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita;

d) i parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 30%, in volumi interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici, salvo l'adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde. Qualora il numero di parcheggi pertinenziali da realizzare in volumi interrati risulti uguale o inferiore a 10, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie.

(2) Per le attività multiservizi di cui all'art. 61 della L.P. 17/2010, concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane, il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può riconoscere l'esenzione dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio, qualora la realizzazione dei parcheggi risulti eccessivamente onerosa rispetto alla rilevanza dell'interesse finalizzato ad assicurare la presenza del servizio.

(3) I parcheggi pertinenziali degli esercizi commerciali devono inoltre rispettare le caratteristiche riportate al seguente art. 85.

Art. 85 Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali

(1) I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture hanno superficie e dimensioni minime non inferiori a mq. 12,5. Per gli spazi di manovra sia applicano i criteri generali stabiliti dalle disposizioni attuative in materia previsti dalla L.P. 15/2015 e regolamenti attuativi.

(2) I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti e devono assicurare efficaci soluzioni di accesso, adottando gli accorgimenti necessari per agevolare la fruizione degli stessi e l'accessibilità ai punti vendita anche per il superamento delle barriere architettoniche. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; le relative aree possono essere recintate, salvo disposizioni contrarie, ma in tale caso la chiusura degli accessi deve essere eventualmente operante nelle ore e nei giorni in cui non si svolge l'attività di cui sono pertinenza.

(3) I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono anche essere localizzati in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (indicativamente entro i 300 metri), purché sia garantita la funzione esclusiva di parcheggio pertinenziale e lo stesso sia collegato alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

(4) Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti

auto in superficie deve escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi.

(5) Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti va individuata, nell'ambito dei parcheggi pertinenziali, una zona specificatamente destinata ai dipendenti della medesima struttura. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali con una dotazione complessiva superiore ai 100 posti auto e articolati in più zone aventi accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più agevole in relazione alla disponibilità di posti.

(6) Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali al dettaglio devono essere dotati di idonei spazi riservati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree non devono interferire con il sistema dei parcheggi pertinenziali e devono essere servite da viabilità dedicata autonoma rispetto alla viabilità di transito e di accesso della clientela.

(7) L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dal presente articolo in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.

(8) Il consiglio comunale può riconoscere l'esonero dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio per gli esercizi di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010, concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi), qualora la realizzazione dei parcheggi risulti eccessivamente onerosa rispetto alla rilevanza dell'interesse finalizzato ad assicurare la presenza del servizio

Art. 86 Parametri urbanistico-edilizi degli insediamenti commerciali

(1) Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14.06.1989 n. 236 e dagli artt. 4 e 5 della L.P. 07.01.1991 n. 1 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Sono ammesse deroghe nei casi e con le modalità stabiliti all'art. 6 della L.P. 1/1991.

(2) Gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione finalizzati all'apertura e all'ampliamento di superficie entro il limite di mq. 800, di medie strutture di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq. 500 (con esclusione degli esercizi commerciali all'interno dei centri storici) devono rispettare i seguenti criteri e parametri:

a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la superficie del lotto non può essere superiore al 50%;

b) il rapporto massimo tra la superficie coperta complessiva edificata e la superficie del lotto non può essere superiore al 60%;

c) almeno una quota non inferiore al 20% della superficie del lotto deve essere sistemata a verde, senza l'impermeabilizzazione del suolo e senza la realizzazione di volumi interrati;

d) gli edifici destinati ad attività commerciale devono rispettare le caratteristiche costruttive corrispondenti almeno alla classe energetica "B+" secondo le disposizioni normative provinciali vigenti.

(3) Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può disporre la deroga agli standard a parcheggio per gli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c) e d), nonché ai criteri e parametri del comma 2 precedente, nel caso di ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni ed entro il limite massimo di mq. 800 qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri medesimi. Rispetto alla superficie di vendita oggetto dell'ampliamento, deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita.

(4) Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o ampliamento di superficie entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio (mq.800), di medie strutture di vendita in edifici esistenti all'esterno degli insediamenti storici nel rispetto del volume originario dell'edificio, il Comune può disporre la deroga ai parametri quantitativi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c) e d), nonché ai criteri e parametri del comma 2 precedente. A tal fine gli interventi sono subordinati all'approvazione da parte del comune di un piano attuativo, ai sensi del capo IX del titolo II della legge urbanistica provinciale, finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita.

(5) Per quanto riguarda l'ampliamento delle ~~grandi~~ strutture di vendita si rimanda ai punti 6.4, 6.5 e 6.6 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, allegato parte integrante della Delib. G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 e s.m.

CAPO III – COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 87 Insediamento del commercio all'ingrosso

(1) Fatte salve diverse previsioni del Piano territoriale della comunità (PTC), o di suo specifico piano stralcio, il commercio all'ingrosso è consentito in tutti i casi ove è ammesso il commercio al dettaglio, purché sia esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

(*) Art.61 - Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane - della l.p. 30 luglio 2010, n. 17

1. Per favorire l'insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi commerciali la Provincia può concedere ai comuni medesimi, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la costruzione o l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà degli stessi comuni da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, alle imprese che ne fanno richiesta. In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività.

2. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone previste dal comma 1 o che integrano attività già presenti, la Provincia può concedere, con i criteri, le condizioni e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale:

a) un premio d'insediamento nel limite massimo di 30.000 euro;

b) contributi in conto capitale per la realizzazione delle tipologie d'intervento individuate dal comma 1, in misura non superiore al 70 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi analoghi la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro, alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Per le iniziative relative alle attività indicate nei commi 1, 2 e 3 la Provincia, inoltre, può prevedere la riduzione o l'esenzione da tributi provinciali e l'ammissibilità a contributo, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale, delle spese relative agli adempimenti di ordine amministrativo-contabile.

5. Gli interventi previsti da quest'articolo sono attuati nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli esercizi commerciali previsti da quest'articolo è consentita la vendita di riviste e giornali indipendentemente dal possesso della relativa autorizzazione.

TITOLO IX

INDICAZIONI PAESAGGISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE

L'analisi del territorio e del paesaggio ha portato alla individuazione di alcuni tipi di paesaggio che formano delle categorie omogenee e riconoscibili, per le quali vengono fissati dei criteri di esercizio della tutela del paesaggio che valgono come guida alla progettazione e al giudizio degli interventi.

Il regime autorizzatorio delle modificazioni edilizie e territoriali del paesaggio viene indicato nelle tavole 3 e 4 del sistema ambientale del piano, in cui sono indicate le aree di tutela ambientale all'interno delle quali i progetti vengono autorizzati dall'organo di tutela del paesaggio competente. Nelle altre aree, segnatamente all'interno del centro urbano e delle aree edificate, l'esercizio della tutela ambientale viene gestito dalla Commissione Edilizia Comunale in conformità ai presenti criteri.

L'estensione delle diverse unità paesaggistiche riconosciute dal piano è definita, per ciascuna unità paesaggistica, in rapporto alle aree urbanistiche individuate dalle tavole 5, 6 e 7. All'interno di tali unità paesaggistiche i progetti di trasformazione del paesaggio dovranno rispettare i criteri previsti dal piano. Le relazioni allegate ai progetti dovranno contenere i riferimenti alle caratteristiche ambientali, alle tipologie edilizie e alle tradizioni costruttive locali che hanno costituito la guida alla progettazione, esprimendo le motivazioni alla base delle scelte progettuali.

Il piano riconosce all'interno del territorio del comune di Daiano le seguenti unità paesaggistiche:

- 1. Boschi e pascoli**
- 2. Sistema prativo**
- 3. Area di difesa paesaggistica**
- 4. Centro storico**
- 5. Edificazione recente e di progetto**
- 6. Edifici sparsi**

ANALISI DEI PAESAGGI E NORME DI INTERVENTO

1. Boschi e pascoli

Analisi del paesaggio

L'unità paesaggistica denominata "boschi e pascoli" corrisponde alle aree a pascolo e a bosco individuate nelle tavole 5, 6 e 7 con i retini della legenda tipo e regolate dagli articoli 43 e 44 delle norme di attuazione. Essa comprende il paesaggio naturale e in parte artificiale, nel senso che è stato antropizzato, storicamente modificato dall'uomo attraverso l'uso delle risorse naturali, perciò "paesaggio culturale". Nei boschi e nei pascoli, l'attività dell'uomo si limita allo sfruttamento delle risorse naturali riducendo al massimo infrastrutture e edifici.

I boschi e i pascoli non vanno intesi quali territori vergini o naturali in senso assoluto, ma in cui l'attività dell'uomo ha lasciato e lascia segni tali da configurare il paesaggio.

In questo senso vanno letti gli andamenti del terreno, le colture arboree del larice, dell'abete rosso, delle altre specie, i margini tra boschi e pascoli, le recinzioni e i dossi, i tracciati delle strade agricole e forestali, le collocazioni dei masi, delle malghe e delle baite ai margini degli spazi liberi. Il piano intende perseguire la conservazione degli attuali segni e regolare in maniera restrittiva le modificazioni del "paesaggio culturale".

Criteri di intervento

Dovranno essere limitati i tagli indiscriminati delle piante, in particolare di quelle che per essenza e collocazione contribuiscono alla definizione del paesaggio. Le attività di coltivazione del bosco con nuovi impianti dovranno preferire l'uso di specie locali e tradizionali. Sono pertanto ammesse le opere di protezione, coltivazione e conservazione del verde boschivo secondo quanto previsto nei piani forestali.

Sono vietate le discariche e i depositi di materiali edilizi e i rottami di qualsiasi provenienza. I materiali destinati agli impieghi ammessi devono essere accuratamente sistemati ai margini delle strutture esistenti evitando l'occupazione degli spazi aperti.

In questo ambito territoriale si ammette la riqualificazione architettonica dei manufatti esistenti. In tali interventi si devono limitare al minimo gli sterri e i riporti e si devono adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali vicini alla tradizione, pur ammettendo l'adozione di linguaggi formali contemporanei.

Gli interventi puntuali necessari alle reti tecnologiche devono preferibilmente evitare i facili mimetismi e rendere leggibile la loro funzione e la loro contemporaneità. I nuovi interventi, ove possibile, devono essere realizzati nei pressi delle strutture già esistenti, vicini ai cigli delle strade o ai margini del bosco, evitando l'occupazione dominante degli spazi liberi.

Si ammette inoltre la realizzazione di infrastrutture destinate alla tutela e al presidio del territorio. Si ammette la sistemazione delle strade forestali esistenti e la realizzazione di nuove strade forestali. Si devono evitare con attenzione opere di sbancamento e di sostegno eccessive. I movimenti di terra vanno rinverditi. Nella realizzazione del fondo stradale va evitato l'uso del conglomerato bituminoso prevedendo invece l'utilizzo di tecniche e materiali tradizionali per il superamento delle forti pendenze e per la canalizzazione delle acque di scolo.

Nelle aree libere a pascolo sono vietate le modificazioni dell'andamento naturale del terreno e i cambi di cultura. Negli interventi edilizi ammessi va preferito il rispetto delle tipologie storiche e delle tecnologie e dei materiali tradizionali.

2. Sistema prativo

Analisi del paesaggio

L'unità di paesaggio "sistema prativo" corrisponde alle aree agricole e agricole di pregio individuate nelle tavole 5, 6 e 7 con i retini della legenda tipo, nonché le aree destinate ad attrezzature zootecniche, regolate dagli articoli 40, 41 e 42 delle norme di attuazione. La relazione del PUP chiama "prati di Cavalese" quella fascia di prati terrazzati coltivati a foraggio e situati in tutta la parte centrale della Valle di Fiemme che potremmo chiamare conca di Cavalese, compresi tra i nuclei abitati dei paesi di Carano Daiano e Varena e tra Cavalese e l'alveo dell'Avisio.

All'interno del territorio del Comune di Daiano, quello che il PRG chiama "sistema prativo" si distingue in due unità paesaggistiche principali:

a) la prima è quella a valle dell'abitato, fino al margine del territorio comunale verso Cavalese e Carano, sostanzialmente libera da edifici se non a meno di poche eccezioni, la quale ha la funzione di separare e distinguere i diversi nuclei abitati storicamente definiti. Tale porzione di paesaggio era tradizionalmente libera e destinata alla coltivazione del foraggio (con grano e patate), ma ora è punteggiata da un'edificazione rada di "villette" realizzate in tempi recenti precedenti l'entrata in vigore delle norme di tutela della legge urbanistica provinciale, la quale è poi intervenuta a bloccare l'occupazione del territorio e sostanzialmente salvaguardare la configurazione naturale-storica del paesaggio;

b) una fascia prativa a monte dell'abitato fino ai margini della zona boscata che a sua volta ha la funzione di separare il nucleo storico dal bosco. Tale fascia era tradizionalmente destinata al pascolo e alla coltivazione del foraggio, poi in parte è stata occupata da edifici agricoli e zootecnici che però non contraddicono il senso di questa porzione di territorio.

Entrambe queste due zone avevano storicamente una stretta relazione economica quotidiana con il paese attraverso l'uso agricolo del territorio. Ciò che il piano intende salvaguardare è la relazione con la parte edificata del paese attraverso la percezione del margine del centro storico, la percezione delle modalità insediative storiche e la valorizzazione dei percorsi pedonali di collegamento tra i prati ed il paese storico. Il "sistema prativo" nella sua funzione di separazione è importante perché permette la percezione del margine e quindi consente di salvaguardare non solo questo spazio aperto ma soprattutto la stretta relazione che storicamente intercorreva tra il nucleo edificato e le aree esterne.

Il piano pertanto tutela l'inedificabilità di quegli spazi aperti che permettono la percezione del margine del centro storico a sud e ovest, e prevede la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali che favoriscono la percezione di tale relazione come per esempio tra la via Arca e i prati a valle. Il piano inoltre valorizza nello stesso tempo l'utilizzazione a fini culturali di tali ambiti ammettendo l'insediamento di strutture agricole il più possibile organizzate a "nucleo" e limitandone il più possibile il numero agendo sulle dimensioni minime del lotto di insediamento.

Tali strutture potranno però essere realizzate nel "sistema prativo" ad esclusione della "zona di difesa paesaggistica", che invece viene prevista assolutamente inedificabile.

Criteri di intervento

Il sistema prativo è stato diviso in due ambiti:

a) uno, a valle dell'abitato ed ha la funzione di separare il nucleo abitato di Daiano da quelli di Cavalese e di Daiano, dove non è possibile realizzare nuovi edifici poiché solo lo spazio libero può tutelare la percezione del paesaggio e del ruolo di tale ambito. Nel contempo in tale ambito si incentiva la riqualificazione architettonica degli edifici esistenti purché tali interventi siano coerenti con i criteri di tutela ambientale previsti dal piano.

b) a monte dell'abitato, malgrado prevalga l'istanza di tutela del paesaggio culturale come a noi pervenuto, si ammettono interventi compatibili con tale istanza, segnatamente quelli riguardanti le attività agricole come descritti nelle norme di zona, anche attraverso la realizzazione di nuovi insediamenti, e quelli riguardanti la fruizione del territorio per esigenze ludico-sportive.

Edifici agricoli

La scelta del piano è quella di evitare la dispersione sul territorio di piccole strutture indipendenti.

Attraverso gli indici edificatori fissati viene favorita la concentrazione degli insediamenti. Ai fini paesaggisti la collocazione degli insediamenti dovrebbe avvenire ai margini di altri insediamenti evitando per quanto possibile collocazione dominanti tali da interferire con l'unitarietà del sistema prativo. In alternativa, vanno preferite le collocazioni in aree concave del territorio, oppure ai margini delle aree boscate. Le nuove costruzioni dovranno il più possibile essere differenziate per funzioni al fine di rendere leggibile la loro destinazione d'uso ed essere organizzati anche in funzione degli spazi esterni di pertinenza.

La progettazione degli interventi deve essere preceduta da un'analisi del contesto paesaggistico dei lotti disponibili, preferendo le localizzazioni più defilate e marginali. Vanno preferite le tipologie a nucleo evitando la dispersione dei fabbricati. La progettazione deve basarsi su uno studio tipologico e costruttiva degli edifici agricoli tradizionali esistenti nell'ambito territoriale (malghe, masi).

Vanno preferiti i materiali tradizionali (pietra, legno) da porre in opera secondo tecnologie tradizionali. Gli interventi sulla morfologia del terreno devono limitarsi al minimo (sterri, riporti, muri di contenimento). Va evitata la pavimentazione delle superfici con materiali impermeabili, preferendo l'uso limitato di materiali e tecniche tradizionali (pietra). Le recinzioni vanno realizzate in pietra o legno, secondo modelli tipici del luogo.

Attività ludico sportiva

Nell'area a monte dell'abitato il piano prevede un'area a "verde attrezzato. All'interno di tale area si ammette l'insediamento di attività ludico-sportive solo se compatibili con le esigenze di tutela e conservazione del paesaggio.

Deve essere garantita la percezione delle qualità specifiche del paesaggio antropizzato esistente, nelle sue relazioni con le attività agricole e silvoculturali limitrofe. Vanno pertanto conservate e mantenute le superfici prative esistenti, limitando al massimo i movimenti di terra e le modellazioni della morfologia del terreno. Eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con materiali e tecniche tradizionali.

Le costruzioni edilizie di servizio necessarie allo svolgimento delle attività ludico sportive dovranno essere collocate nell'area indicata dal sistema insediativo. Esse dovranno relazionarsi al paesaggio

utilizzando materiali e figure desunte dalla tradizione costruttiva locale, anche se questa potrà essere interpretata attraverso un linguaggio figurativo e architettonico contemporaneo.

Strade

All'interno delle aree prative si ammette la realizzazione di infrastrutture destinate alla tutela e al presidio del territorio, la sistemazione delle strade forestali esistenti e la realizzazione di nuove strade forestali. Si devono evitare con attenzione opere di sbancamento e di sostegno eccessive. I movimenti di terra vanno rinverditi. Nella realizzazione del fondo stradale va evitato l'uso del conglomerato bituminoso prevedendo invece l'utilizzo di tecniche e materiali tradizionali per il superamento delle forti pendenze e per la canalizzazione delle acque di scolo.

3. Area di difesa paesaggistica

Analisi del paesaggio

Le peculiarità del "sistema prativo" e la sua funzione di separazione delle diverse componenti del paesaggio al fine di consentire la percezione della qualità ambientale di ambiti vasti non può prescindere dalla individuazione di parti di tali sistemi per le quali l'unico strumento di tutela è l'inedificabilità assoluta.

Criteri di intervento: edifici esistenti

Resta il problema della gestione paesaggisticamente accettabile di quanto è stato già costruito. La zona di difesa paesaggistica comprende allora alcuni "edifici sparsi", generalmente di scarsa qualità architettonica per i quali vengono fissate delle norme di intervento in relazione ai caratteri tradizionali dell'edilizia storica, descritte nel capitolo dedicato. Vengono favoriti tutti gli interventi di sistemazione degli edifici esistenti in conformità ai criteri di esercizio della tutela del paesaggio.

Al di fuori dei lotti di pertinenza degli edifici indicati in cartografia e quindi all'interno dell'area di difesa paesaggistica non sono possibili interventi di trasformazione edilizia del territorio.

Eventuali parcheggi o garage interrati dovranno ripristinare la superficie a prato esistente. Le rampe di accesso ai garage interrati dovranno rimanere all'esterno dell'area di difesa paesaggistica.

Criteri di intervento: strade

All'interno della "zona di difesa paesaggistica" gli interventi sulla viabilità dovranno limitare al massimo le modificazioni dell'orografia del suolo, utilizzando sterri e riporti di minima entità, riferendo anzi l'andamento dei tracciati il più possibile vicini all'andamento naturale del terreno, preferendo di norma le collocazioni all'interno di zone concave del terreno. Il manto stradale potrà essere in conglomerato bituminoso solo per le strade di interesse sovracomunale e quelle di maggior traffico. In tutti gli altri casi si preferiranno materiali di tipo tradizionale.

Le infrastrutture dovranno limitare al massimo le configurazioni impattanti. I sistemi di illuminazione dovranno avere altezza contenuta e dirigere il fascio luminoso verso il terreno. I muri di contenimento dovranno essere limitati al minimo. Le rampe saranno rinverdite attraverso essenze locali del tipo di quelle esistenti nell'intorno.

4. Centro storico

Analisi del paesaggio

Il nucleo originario di Daiano si dispone sui terrazzamenti a monte del centro più importante costituito da Cavalese, sulle direttrici di collegamento tra il centro della valle e i boschi e pascoli di montagna. Il paese si localizza su un castelliere compreso tra le due valli torrentizie del Rio d'Agostino e est e il Rio Gambis a ovest. Il confronto con le carte di analisi geologica (tavole IX e X) mostra che il sito prescelto era idrogeologicamente sicuro.

Il paese si dispone lungo le linee della viabilità storica che lo mettono in relazione con l'intorno. Le strade sono quelle che collegano Cavalese con le montagne, e quindi mettono Daiano in rapporto con i prati terrazzati a valle, che vengono coltivati a foraggio ma anche a grano e patate (via Coltura e via Vecia), e quelle che lo collegano con i pascoli e i boschi a nord (via Morandel e via Colonia).

Successivamente vengono sviluppate nuove linee di collegamento con i prati a est (via Pasqualine, via Barel, via Lunga, via San Tommaso). Il paese vive originariamente in simbiosi con il suo intorno agricolo e silvopastorale, mentre i rapporti con i paesi d'intorno sono piuttosto limitati. Solo successivamente, molto più tardi, vengono realizzate le strade della Taoletta verso Carano e del Passo di Lavazè verso Cavalese e Varena.

Le tipologie edilizie attraverso cui si costituisce l'impianto originario del paese sono piuttosto semplici. Il nucleo centrale si insedia attraverso edifici a "blocco" in cui si integrano le funzioni residenziali e quelle rurali. In genere, l'edificio ha un tetto a due falde con il colmo che segue la massima pendenza e con il timpano rivolto a valle si sviluppa a partire da un livello seminterrato che sfrutta la pendenza del terreno naturale, con un sistema di accessi separati su livelli diversi.

A valle, a sud, si ha l'ingresso alla stalla e alle cantine. A monte, a nord si ha il "ponte" con il portone del fienile, mentre a primo piano verso sud si ha la parte residenziale. La parte residenziale è espressa da murature in pietra intonacata, la parte agricola da tamponamenti in legno. Il sottotetto è utilizzato come deposito dei prodotti agricoli.

Successivamente, con la formazione dei nuovi tracciati che si sviluppano parallelamente alle curve di livello, si forma una nuova tipologia edilizia mista residenziale e rurale a schiera", che si sviluppa parallelamente alle linee delle strade e delle curve di livello, con il colmo ortogonale alla linea di massima pendenza. Anche in questo caso l'edificio sfrutta la differenza dei livelli tra valle e monte con accessi separati sui due livelli per le diverse funzioni.

L'ultima declinazione del tipo è costituita da un edificio a "blocco", di forma unitaria, interamente in murature intonacata senza espressione chiara delle differenze funzionali tra le diverse parti che lo compongono, con tetto due falde con mezza falda alla slava a sud disposto secondo la linea di massima pendenza. Gli esempi appartenenti a questa tipologia si riscontrano immediatamente all'intorno del nucleo storico più antico, in via Arca, via Morandel, via Lunga, via San Tommaso.

Accanto alla tipologia mista residenziale rurale si hanno pochi esempi di un'edilizia più aulica, a "palazzetto", con tetto a quattro falde, senza parti a destinazione rurale, con volume integralmente

definito da partiti murari intonacati, modeste decorazioni sugli spigoli e sulle cornici delle finestre, di cui costituisce esempio la sede municipale.

Una particolare declinazione di questa tipologia edilizia è costituita da alcuni esempi di edifici residenziali novecenteschi di piccole dimensioni e con tetto a quattro falde. Gli esempi più aulici si hanno a Cavalese (la villa Pantozzi, la villa Paradisi, la Stazione Forestale). A Daiano si trovano alcuni edifici più semplici in via Lunga e in via San Tommaso.

La forma urbana del paese così definita ha subito poche trasformazioni fino agli anni successivi alla seconda guerra mondiale. Con il miglioramento del tenore di vita, alcuni edifici sono stati fatti oggetto di interventi di riattamento non sempre felici. Successivamente all'entrata in vigore della L.P. 44 e del Piano di Tutela degli Insediamenti Storici, gli interventi sono stati ricondotti a normative e modalità più conformi alle istanze di conservazione e valorizzazione dei centri storici.

Oggi si può esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul grado di integrità del centro storico e sugli interventi che vi sono stati attuati. Pertanto, l'analisi del centro storico e le schede di rilevazione degli edifici storici prendono atto del miglioramento verificatosi negli anni più recenti e, accanto al necessario rigore e impegno nella tutela e valorizzazione degli aspetti più significativi oggi superstiti, consentono, ove possibile, interventi di ristrutturazione che peraltro vanno ricondotti ad un obiettivo di restauro urbano del centro storico nel suo insieme, nel rispetto dei criteri di intervento prescritti di seguito. Eventuali scelte diverse dovranno essere motivate da uno studio storico tipologico sugli organismi originari di riferimento.

Criteri di intervento

Accanto alle prescrizioni previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano per le diverse categorie di intervento (restauro, risanamento, ristrutturazione, demolizione con o senza ricostruzione), per il centro storico e gli edifici storici sparsi si applicano i seguenti criteri di intervento, che saranno tanto più restrittivi quanto più rilevante sarà il valore storico architettonico dell'edificio. Essi sono più vincolanti nel caso di interventi di recupero generale dell'edificio, mentre in caso di interventi parziali su porzioni limitate dalla proprietà dell'edificio si possono proporre soluzioni diverse dell'assetto esterno della copertura e delle facciate che tengano conto delle preesistenze e che vanno sottoposte al giudizio della Commissione Edilizia, che avrà facoltà di imporre delle prescrizioni progettuali al fine di tutelare l'integrità formale del centro storico.

Facciate

Le facciate devono essere trattate a intonaco con granulometria e tecniche di posa simili a quelle tradizionali. Le tamponature in legno originarie vanno ripristinate e trattate secondo le tecniche tradizionali; le tavole in legno dovranno avere larghezze variabili di minimo 20 cm. La tinteggiatura deve essere eseguita con colorazioni nella gamma delle tinte pastello chiare, tra il bianco, l'avorio, il giallo e il verde chiaro, evitando l'introduzione di nuove gamme cromatiche rispetto all'insieme. Sono ammesse decorazioni dipinte sugli spigoli, i marcapiani e i contorni delle finestre, di foggia semplice, preferibilmente non a rilievo.

		
Tinteggiatura e decorazioni di facciata antiche	Tinteggiatura e decorazioni di facciata antiche	Tinteggiatura e decorazioni a rilievo di un recente intervento

Portali

Vanno rigorosamente conservati gli stipiti in pietra esistenti; eventualmente vanno integrati con materiali lapidei simili agli originari. La forometria del piano terra va conservata evitando la realizzazione di nuovi accessi carrai dissonanti per forma e dimensione rispetto ai linguaggi architettonici tradizionali. Le chiusure in legno delle porte e dei portoni devono essere in legno utilizzando i tipi tradizionali a specchiature o a doghe, nei colori tradizionali.

Finestre

I serramenti saranno generalmente a due ante in legno naturale, verniciato o laccato nei colori tradizionali. Sono ammessi filetti in legno purché a tutto spessore; sono vietati filetti in ottone. I serramenti degli oculi e delle bifore seguiranno i modelli storici e daranno evidenza al foro murario. Le ante d'oscuro saranno generalmente simmetriche secondo l'asse del foro, a griglie mobili, fisse o a riquadri, in legno naturale, verniciato o laccato nei colori tradizionali. Sugli edifici rurali si ammettono ante d'oscuro in tavolato compatto. Le cornici in pietra esistenti devono essere conservate e ripristinate.

	
Finestre antiche in legno laccato bianco, ante in legno laccato e contorni dipinti	Finestre in legno laccato bianco, ante in legno laccato e contorni dipinti in un recente intervento

Scale esterne

Le scale esterne sono storicamente in muratura con gradini in pietra o legno, parapetto in muratura o legno, o in alternativa in pietra per i primi gradini e quindi con struttura e parapetto interamente in legno. Sono ammesse rampe scale rettilinee fino a raggiungere il primo piano. Non sono ammessi corpi scala esterni al sedime atti a raggiungere i piani oltre il primo.

	
Antica scala in legno di accesso al primo piano ad una rampa rettilinea	Scala in legno di accesso al primo piano ad una rampa rettilinea in un recente intervento

Balconi e ballatoi

I piani di calpestio saranno costituiti da tavolati in legno e sostenuti da travi a sbalzo in legno, con eventuali travetti secondari. I parapetti saranno in legno a ritti verticali “alla trentina” con listelli a sezione quadrata eventualmente disposti a 45°. In alcuni casi si ammettono listelli torniti o tavole traforate purché se ne dimostri la derivazione da un’analisi formale dell’edificio storico o della tipologia edilizia originaria. In caso di preesistenze d’epoca, i nuovi interventi potranno ammettere balconi con soletta in cls e parapetto metallico secondo le fogge tradizionali. I balconi legati al tetto che interrompono la linea di gronda non appartengono alla tradizione locale.

	
Antico balcone con parapetto in legno a ritti verticali e struttura e impalcato in legno	Balcone con parapetto in legno a ritti verticali e struttura e impalcato in un recente intervento

Verande

Ove ammesse, in centro storico le verande dovranno avere caratteristiche dimensionali formali e decorative desunte dalla tradizione locale, escludendo tassativamente qualsiasi riferimento ad ambiti paesaggistici diversi. Le verande avranno pianta rettangolare, con il lato lungo parallelo alla facciata su cui si dispongono, possibilmente in simmetria. Esse saranno realizzate con struttura rigorosamente in legno, a partire da primo piano, appoggiate su pilastri angolari fino a terra, sviluppate in altezza per un massimo di due piani e comunque fino ad un piano sotto il tetto, con esclusione del sottotetto. Saranno finestate sui tre lati e avranno copertura in lamiera a una falda o a padiglione con pendenza massima del 15%.

	
Veranda tradizionale (Daiano, via Lunga)	Veranda tradizionale (Cavalese, viale Mendini)

Coperture

La struttura delle coperture sarà rigorosamente in legno del tipo a “doppio tetto”; è ammesso il legno lamellare o bilama. Le gronde avranno spessore ridotto, senza intercapedine o isolamento termica. Le travi secondarie o correnti a sbalzo saranno inserite nell’intercapedine e quelle interne non usciranno dal muro perimetrale. I sottogronda saranno in tavole di legno preferibilmente grezze o spazzolate di larghezze variabili, naturali o verniciate. I manti di copertura saranno in coppi tradizionali in laterizio, possibilmente con il recupero dei coppi preesistenti almeno per lo strato superficiale. I canali di gronda, i tubi pluviali e le lattonerie in genere saranno in rame, zinco al titanio, lamiera preverniciata; quelle dei fienili o degli edifici rurali potranno essere in legno.

	
Copertura tradizionale in legno	Copertura in legno con recupero del sottotetto

Abbaini e lucernai

Gli abbaini, dove ammessi, saranno del tipo a “canile” (R2 e R3) o a nastro (R3), come descritto nelle NTA e sono considerati volumi tecnici non costituenti volume urbanistico. Lo strato isolante sarà inserito nello spessore della travatura secondaria in modo da ridurre la dimensione della copertura. Gli abbaini saranno disposti preferibilmente secondo i tracciati regolatori dei prospetti. Le finestre in falda saranno preferibilmente accorpate in modo da far prevalere la superficie opaca della copertura e disposte secondo le linee direttrici dei prospetti e dell’impianto tipologico interno.

Impianti tecnologici

La disposizione degli impianti tecnologici dovrà cercare di salvaguardare il più possibile l’integrità delle facciate. I quadri elettrici, le tubazioni del gas e le altre installazioni devono essere ambientate o mimetizzate attraverso l’uso del colore.

Muri e recinzioni

Le recinzioni in pietra esistenti vanno conservate, integrate, ripristinate utilizzando i materiali e le tecniche costruttive tradizionali. Le recinzioni in legno saranno improntate alla massima semplicità, evitando un’eccessiva frammentazione degli spazi. Sono vietate le recinzioni in rete metallica.



Muro in pietra e recinzione in legno



Muro in pietra e recinzione in legno

Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne devono essere realizzate con materiali tradizionali, per esempio in porfido, utilizzando tecniche tradizionali, per esempio cubetti, smoller, ciotoli. Possono essere impiegate lastre in pietra di grosso spessore disposte sul terreno con interstizi in ghiaia o inerbite.

È vietato l'uso di lastre sottili in pietra a "opus incertum" con fughe boiaccate, conglomerati bituminosi o mattonelle di cemento. L'uso del conglomerato bituminoso è ammesso solo per interventi temporanei in attesa dell'intervento definitivo di pavimentazione secondo le tecniche tradizionali, da attuarsi a cura del proprietario nel termine di tre anni, trascorsi i quali il Sindaco ha facoltà di emettere un'ordinanza di esecuzione delle opere. Deve essere favorita la conservazione del verde all'interno del centro storico.

5. Edificazione recente

Analisi del paesaggio

L'edificazione recente, rappresentata dalle aree residenziali esistenti di tipo B1, rompe l'equilibrio storicamente consolidatosi tra territorio aperto e nucleo costruito.

Le esigenze insediative e le modalità costruttive cambiano secondo nuovi modelli socialmente condivisi. Nasce la dispersione sul territorio secondo logiche legate unicamente alla proprietà dei suoli. A Daiano, l'inizio di questa nuova fase avviene senza che la regolazione dell'espansione sia controllata tramite i nuovi strumenti urbanistici. Le linee di espansione delle nuove costruzioni si appoggiano così in maniera immediata e "spontanea" alla morfologia del territorio lungo le curve di livello. Vengono invase le linee indicate dalle stradine di campagna che si trasformano in strade urbane solo perché vi si sono insediate le nuove costruzioni. Al di là comunque della casualità con cui sono andate formandosi le nuove configurazioni urbane, pare di riconoscere una regola insediativa che, essendo data dalla trasformazione delle storiche stradine di campagna, si pone ancora sulla morfologia del territorio e sulla percezione del tradizionale rapporto tra centro storico edificato e territorio esterno.

Le antiche strade di campagna utilizzate come linee di espansione dell'agglomerato edificato risultano oggi inadeguate al ruolo urbano che svolgono. Spesso sono strade strette, dai cigli non definiti, su cui si attestano in maniera casuale gli accessi agli edifici limitrofi. Gli accessi sono spesso privi di

caratterizzazione formale, gli edifici costruiti negli anni più lontani necessitano di un adeguamento formale ai canoni architettonici e paesaggistici attuali.

Le nuove espansioni di progetto previste dal PRG come aree residenziali di tipo C sviluppano queste tendenze con l'obiettivo di razionalizzare l'esistente e di porsi come nuovo limite e tracciato regolatore. Il paese costruito appare come una mano in cui il palmo è rappresentato dal centro storico e le dita dalle linee dell'espansione recente.

Di conseguenza le nuove aree edificabili previste dal piano vengono posizionate ancora lungo le curve di livello e le stradine di campagna che si dipartono dal paese antico verso est. Le strade di servizio alle aree residenziali vengono quindi fatte sfociare nella nuova strada di collegamento con la Colonia e previste in potenziamento anche attraverso piani di lottizzazione che concorrano a ridefinire la forma dello spazio pubblico (marciapiede, illuminazione, parcheggi, recinzioni, accessi). Tra le diverse aree di completamento il piano prevede delle fasce verdi, non edificabili, in grado di separare le aree costruite e quindi rendere evidente la struttura morfologica sopra descritta.

Il PRG fissa dei criteri di intervento a cui devono attenersi sia le nuove costruzioni sia le ristrutturazioni o ricostruzioni degli edifici esistenti.

Criteri di intervento

Gli interventi delle aree residenziali esistenti di tipo B1 e in quelle di espansione di tipo C devono rispettare le seguenti indicazioni. La stereometria complessiva degli edifici dovrebbe essere semplice, compatta. In relazione all'intorno e alle preesistenze, i tetti saranno preferibilmente a due falde, o con le mezze falde alla slava o a quattro falde, con colmo ortogonale alle curve di livello sulla linea di massima pendenza. In alternativa, secondo la tipologia prevalente dell'intorno, si potranno avere tipi a schiera, a sviluppo longitudinale in orizzontale, con tetto a due falde o con la mezza falda e colmo parallelo alle curve di livello. L'orografia del terreno dovrebbe essere rispettata utilizzandola come risorsa nella definizione della tipologia edilizia. Si devono evitare sterri e riporti eccessivi e opere di contenimento sproporzionate. Nel caso di impianto su un dislivello, si dovrebbe avere il piano inferiore seminterrato sul retro, realizzando il doppio accesso a monte e a valle con i collegamenti verticali che attraversano l'edificio.

L'attacco a terra dovrebbe essere particolarmente curato in rapporto all'andamento del terreno e alle sistemazioni esterne. Nel basamento dovrebbero prevalere i piani, con fori in numero e dimensioni inferiori a quelli dei piani superiori. I sistemi di oscuramento delle finestre del piano terra dovrebbero essere a libro o a scomparsa.

Ai piani superiori degli edifici si possono avere delle porzioni in legno, a tavole verticali, leggermente rientranti rispetto al filo esterno del prospetto. In tal caso, i fori dovrebbero essere ritagliati preferibilmente all'interno di tali partiti lignei.

I balconi dovrebbero preferibilmente essere realizzati con travi a sbalzo e piani di calpestio in legno e parapetto a ritti verticali di foggia semplice.

L'uso dei diversi materiali dovrebbe esprimere la pesantezza delle parti di appoggio al terreno tramite la muratura e la leggerezza delle parti appoggiate tramite il legno. Le porzioni rivestite in legno possono anche formare sporti a sbalzo sia in facciata, dove dovrebbero arrivare fino a sotto le gronde del tetto, sia sui fianchi e sul retro.

Le strutture in legno delle coperture possono avere capriate o altri sistemi di sostegno a vista. Le gronde dei tetti dovrebbero avere spessori limitati, evitando che lo strato isolante e l'intercapedine vengano fino all'esterno. Le travi secondarie (correnti) si appoggeranno sulle banchine e le parti a sbalzo vi saranno incastrate nello spessore dello strato isolante ("doppio tetto").

La volumetria dei tetti dovrebbe essere il più possibile regolare con abbaini e timpani secondari aventi dimensioni contenute in proporzione alle falde. La pendenza delle falde dovrebbe essere del 40% - 55%. Le gronde dovrebbero sporgere per ml 1,50 al massimo. I manti di copertura possono essere in coppi o tegole di laterizio di colore chiaro; sono ammessi sistemi di copertura e manti innovativi anche utilizzando materiali non tradizionali.

Sui fronti sud degli edifici sono ammesse delle verande in funzione del risparmio energetico, preferibilmente in legno e vetro, in cui dovrebbe prevalere l'effetto di leggerezza per contrasto con il volume principale.

I progetti per nuovi edifici e quelli per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici esistenti dovrebbero rifarsi alla tradizione edilizia locale, utilizzando schemi ed elementi architettonici desunti dalla storia degli insediamenti re interpretandoli attraverso linguaggi, materiali e tecnologie moderne ri attualizzando i principi insediativi e gli esiti formali dal territorio attraverso procedimenti di elaborazione distorsione e astrazione.

Vanno evitati i facili mimetismi e le riproposizioni acritiche di immagini mutate dal paesaggio storico.

Vanno inoltre evitati i riferimenti a tradizioni edilizie provenienti da ambiti storici e architettonici diversi o esotici, facendo invece riferimento alla storia del paesaggio e all'edilizia tradizionale della Valle di Fiemme.

6. Edifici sparsi

Gli aspetti più macroscopici della rottura della relazione armonica e storicamente formatasi tra territorio e insediamento è dato dagli edifici sparsi, tra il 1950 e il 1970, costruiti all'interno delle aree prative fuori da ogni logica pianificatoria. Su questo processo di modificazione del territorio interviene il PUP bloccando con la tutela del paesaggio ulteriori modificazioni in negativo del territorio.

Per questo ambito territoriale oggi il problema è la riqualificazione a partire dalla consapevolezza che le valenze paesaggistiche ambientali non possono che essere tutelate dal divieto di nuove edificazioni.

Tuttavia, prendendo atto dell'esistenza degli edifici sparsi all'interno del "sistema prativo", individuati come area residenziale esistente di tipo B2, il piano intende favorire la trasformazione degli edifici esistenti attraverso un ampliamento volumetrico che però deve giungere all'adeguamento delle volumetrie, dei prospetti e degli ambiti esterni ai principi architettonici e paesaggistici definiti per l'edificazione recente (vedi il punto 5), con particolare riguardo alle cautele da usare nelle sistemazioni del terreno di pertinenza degli edifici.

L'ampliamento volumetrico aggiuntivo ammesso dalle norme di attuazione nelle aree B2 potrà essere concesso solo qualora il proprietario lo richieda espressamente presentando un progetto preliminare da sottoporre al parere preventivo della Commissione Edilizia. Tale progetto dovrà dimostrare, anche attraverso schemi e relazioni, il rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche e costruttive descritte nel presente fascicolo.

Tutti gli interventi di modifica dell'intorno dovranno rimanere all'interno dei confini del lotto di pertinenza. Non sono ammessi interventi all'interno dell'area di difesa paesaggistica che circonda gli edifici, ad eccezione di garage interrati al di sotto del livello naturale de terreno, il quale dovrà essere perfettamente ripristinato a prato. Le rampe di accesso, le prese d'aria e le altre strutture a vista non potranno essere realizzate nell'area di difesa paesaggistica.

TITOLO X

Patrimonio Edilizio Montano ai sensi dell'art. 104 della L.P. 15/2015

Finalità e definizioni

1. Il piano regolatore generale di Daiano individua il patrimonio edilizio montano esistente e da recuperare, al fine di conservarlo e valorizzarlo nel rispetto dei modelli insediativi e architettonici tradizionali locali. Il Patrimonio Edilizio Montano riguarda tutta l'edilizia rurale tradizionale costituita da baite e malghe d'alpeggio ed è censito da apposite schede allegate alle presenti Norme d'Attuazione.
2. Gli interventi edilizi ammissibili devono essere volti al mantenimento e al recupero dell'architettura tradizionale di montagna e del relativo paesaggio culturale quale testimonianza culturale e materiale della civiltà alpina, evitando fenomeni di nuova urbanizzazione e di alterazione paesaggistico – ambientale degli edifici e dei luoghi.
3. Si considera **esistente** l'edificio montano avente elementi perimetrali fino alla quota di imposta del tetto; si considera **edificio da recuperare** quello avente elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, purché il recupero dell'edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale. I resti dei fabbricati non aventi i requisiti sopra specificati, si considerano **ruderi**. In ogni caso, l'edificio montano per essere considerato tale, dovrà essere regolarmente accatastato.

Modalità di utilizzo degli edifici e opere di urbanizzazione

1. La destinazione del patrimonio edilizio montano ad uso diverso da quello agro-silvo-pastorale è ammessa, anche in modo non permanente, a condizione di preservare e recuperare i caratteri architettonici tradizionali degli edifici e delle loro pertinenze e purché l'intervento sia compatibile con il contesto paesaggistico – ambientale dei luoghi. ***L'utilizzo abitativo dei manufatti ricompresi nel patrimonio edilizio montano è vincolato alla sola residenza con carattere non permanente.***
2. L'utilizzo dell'edificio non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione di servizi pubblici ad onere della collettività quali infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua, depurazione delle acque reflue, fornitura di energia elettrica e termica, asporto dei rifiuti solidi e fornitura di servizi di trasporto. La dotazione di eventuali infrastrutture a servizio dell'edificio montano è a carico del proprietario. Per l'approvvigionamento energetico, si raccomanda l'impiego di fonti rinnovabili locali; l'uso dei pannelli fotovoltaici e solari è ammesso nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Giunta Provinciale.
3. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione. Il cambio di destinazione degli edifici montani non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione e relativa gestione di infrastrutture viarie pubbliche di accesso all'area o al singolo fabbricato. La realizzazione di nuove strade può essere ammessa solo nel caso di comprovata necessità a condizione che l'opera garantisca l'accessibilità ad un insieme di edifici altrimenti non serviti, e che l'opera non dia luogo ad impatto paesaggistico – ambientale o per la valenza intrinseca dei luoghi o per l'incidenza sulla situazione morfologica del versante montano interessato o per le caratteristiche della stessa. Le caratteristiche dimensionali della strada non dovranno superare i 3,00 m di larghezza, banchine incluse.

4. Agli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano non si applicano le disposizioni provinciali in materia di dotazioni minime di parcheggio, nonché quelle in materia di autorizzazione in deroga per la realizzazione di parcheggi interrati o nei locali a piano terra di edifici esistenti da destinare ad uso abitativo. Eventuali aree di sosta dovranno essere di dimensioni limitate, localizzate in modo da evitare esposizioni a visuali panoramiche nonché sbancamenti, livellamenti e movimenti di terra in contrasto con l'andamento del terreno circostante. Va evitato l'utilizzo di materiali cementizi preferendo, in relazione agli interventi, la scogliera ed il ghiaio e provvedendo all'inerbimento.

Modalità di intervento

1. Tutte le tipologie d'intervento per gli edifici tradizionali di montagna sono ammesse secondo le modalità indicate dalle presenti Norme d'Attuazione, nonché dalle schede di valutazione dei singoli edifici. Non sono tuttavia ammessi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione totale degli edifici montani esistenti, così come non sono ammessi interventi sui ruderi tranne la loro demolizione e la rinaturalizzazione del sito.
2. Tutti gli interventi vanno rivolti al mantenimento e recupero dei caratteri tradizionali anche attraverso la sostituzione di elementi specifici incongrui (es: manto di copertura) o la rimozione di modifiche di facciate, nonché la demolizione di superfetazioni e aggiunte. Gli interventi devono essere commisurati ad uno standard essenziale e rispettoso del carattere architettonico e funzionale proprio dei fabbricati tradizionali di montagna, conservando l'aspetto sobrio di edificio rurale.
3. In linea generale, **salvo** diverse specifiche indicazioni riportate sulle schede dei singoli edifici appartenenti al patrimonio edilizio montano, tutti gli interventi devono rispettare le seguenti indicazioni:

Volume: sia mantenuto il volume originario sia dentro che fuori terra; aumenti limitati dei volumi sono ammessi nei casi di necessità di adeguamento tecnologico richiesto da specifiche normative di settore e secondo modalità tali da non comportare la perdita o l'alterazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie. A tal fine gli ampliamenti possibili devono essere definiti mediante schemi grafici contenuti nel PRG, in particolare sulle schede di rilevazione.

Strutture interne: siano conservati o ripristinati gli elementi strutturali interni verticali e orizzontali esistenti (travi e solai in legno, avvolti in pietra), in termini di sistemi costruttivi e materiali tradizionali, nonché il mantenimento della quota di imposta dei solai con relativa altezza interna dei locali. L'eventuale modifica della quota di imposta, se necessaria, non può comportare variazioni formali di facciata e si deve provvedere con tecnologie e materiali in continuità con quelli tradizionali (legno e pietra). Eventuali interventi sul basamento dell'edificio siano realizzati attraverso sottofondazioni senza demolizioni.

Facciate: siano rispettati i rapporti formali e dimensionali tra elementi in muratura, elementi lignei e forature, nonché tra pieni e vuoti, riproponendo tecniche costruttive e materiali tradizionali; per gli intonaci, le rasature e le fughe vengano utilizzate solamente malta di calce. Per le parti lignee si evitino vernici colorate o tinte di altre essenze. Si mettano in opera solo tavolati e travi lavorate in modo tradizionale, evitando superfici lisce

e tornite, perlinature o sciaveri (scorzi). È ammesso il solo ripristino di balconi esistenti, utilizzando esclusivamente il legno e mantenendo la tipologia tradizionale.

Fori: siano conservati i fori tradizionali esistenti, con la loro posizione, forma, dimensione e materiali; in caso di comprovata necessità, si preferisca l'apertura di nuovi fori all'ampliamento di quelli tradizionali esistenti, aventi forme, dimensioni, materiali e regole d'inserimento tradizionali, privilegiando il loro posizionamento nelle facciate laterali e posteriore piuttosto che nel fronte verso valle, maggiormente esposto alle visuali panoramiche. Eventuali nuovi fori nelle pareti lignee possono essere realizzati con la sostituzione di moduli lignei (es: assito verticale o orizzontale, travi a incastro) anziché con l'inserimento di vani finestra. I sistemi di oscuramento sono in genere scarsamente diffusi; essi possono tuttavia essere ammessi per motivi funzionali nei casi di soluzioni riprese da quelle tradizionali ed idonee sotto il profilo paesaggistico-ambientale. Eventuali inferriate siano posizionate internamente al foro e realizzate senza decorazioni.

Tetto: struttura, numero delle falde, pendenza e orientamento siano mantenuti invariati; per il manto di copertura si privilegi l'utilizzo di materiali tradizionali (scandole di legno di larice, lastre in pietra porfirica o calcarea, lamiera zincata). In alternativa l'utilizzo di un altro materiale, evitando comunque le tegole in cemento e le onduline in lamiera preverniciata o in plastica, deve essere specificato avendo a riguardo aree omogenee. Eventuali sistemi di allontanamento delle acque meteoriche e di smaltimento dei fumi e relativi materiali sono riportati da schemi grafici del PRG. I sistemi di coibentazione, da applicarsi all'intradosso della struttura al fine di conservare le falde del tetto come in origine ed evitare elementi di relativo mascheramento sui fronti esterni. Sia evitato l'inserimento di abbaini e finestre in falda, la proliferazione di comignoli e l'utilizzo di materiali prefabbricati o in cemento a favore di elementi in pietra locale, e sia evitata l'installazione di antenne e parabole sul tetto degli edifici.

Elementi architettonici di rilievo: eventuali elementi architettonici di rilievo strutturali o decorativi, anche interni all'edificio, quali travi lignee, porte e finestre con relative cornici e serramenti, balconi, ballatoi, scale, forni da pane, camini, focolari, affreschi, iscrizioni, intagli, etc. devono essere censiti e preservati.

Edifici accessori: eventuali legnaie devono essere di dimensioni molto contenute e realizzate conformemente alla tradizione del luogo; è vietata la realizzazione di autorimesse e depositi che disturbino la percezione dell'edificio principale.

Pertinenze: sia mantenuto il rapporto esistente fra l'edificio e il sito naturale circostante, evitando scavi e riporti che alterino l'andamento naturale del terreno e la configurazione del pendio; eventuali posti auto siano collocati in modo defilato rispetto agli edifici evitando movimenti terra e pavimentazioni. La realizzazione di muri di contenimento, terrapieni, terrazze, balconate, porticati, patii nonché la pavimentazione di ambiti esterni in materiali cementizi, sintetici o ceramici è vietata. I progetti di recupero devono prevedere il ripristino di staccionate, steccati e muretti tradizionali esistenti in sintonia con la tradizione locale; la realizzazione di recinzioni e barriere verdi (alberature e siepi) a delimitazione delle pertinenze della singola proprietà non sono invece ammesse. Nelle eventuali sistemazioni a verde delle pertinenze di proprietà devono essere utilizzate essenze arboree, arbustive e floreali locali, privilegiando soluzioni naturalistiche e non del tipo a giardino. Deve essere evitata la dotazione di elementi di arredo esterni fissi tipici di edifici non rurali quali panche o tavoli in cemento, tettoie, pergolati, verande, gazebi, tendoni, caminetti, statue, piscine e laghetti artificiali. Sia gli interventi di recupero ai sensi dell'art. 104 della L.P. 15/2015, sia le modalità di trattamento delle pertinenze sono subordinate alla conclusione di una convenzione tra il soggetto che realizza gli interventi e il Comune, con cui chi realizza gli

interventi si impegna ad effettuare per un periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla convenzione stessa, la manutenzione delle pertinenze dell'edificio (art. 104, comma 5 della L.P. 15/2015).

Requisiti igienico - sanitari

1. I presenti requisiti trovano applicazione nelle operazioni di recupero ai fini abitativi, non permanenti, degli edifici destinati originariamente ad attività agricole silvo – pastorali.
2. L'approvvigionamento idrico può avvenire in una delle seguenti forme:
 - a) da sorgenti integre;
 - b) da pozzi debitamente autorizzati a scopo potabile;
 - c) da acque superficiali purché raccolte in idonei depositi e rese potabili tramite adeguati trattamenti;
 - d) da acque piovane raccolte in vasche di decantazione di idonea dimensione e rese potabili con trattamenti opportuni.

Va comunque preferita l'iniziativa congiunta in forma consorziale qualora il numero degli edifici in rapporto al territorio lo renda possibile.

3. Nella effettuazione di opere di recupero di manufatti è consentito derogare alle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti in tema di altezze interne, rapporti di aerazione e illuminazione, dimensioni minime dei vani e dell'alloggio, previa valutazione dell'autorità sanitaria competente e comunque con le seguenti dimensioni minime:
 - a) altezza minima interna dei locali abitabili, con esclusione degli avvolti, misurata all'intradosso del soffitto: 2,20 m;
 - b) altezza interna media ponderale dei locali in sottotetto: 1,80 m;
 - c) rapporto di illuminazione ed areazione 1/16 della superficie di pavimento di ciascun locale;
 - d) locale igienico di almeno 2,00 m² con w.c. e lavabo ed eventuale doccia, ma comunque munito di ventilazione diretta sull'esterno.

Sono comunque ammessi, previa valutazione favorevole dell'autorità sanitaria competente, altezze interne minori di quelle alle lettere a) e b) e rapporti di illuminazione e areazione inferiori di quelli di cui alla lettera c), dove la specifica categoria di intervento imponga il mantenimento dell'attuale posizione di solai esistenti ovvero il rispetto della partitura e delle dimensioni delle aperture esistenti.

4. Scarichi: lo smaltimento dei reflui può avvenire in una delle seguenti forme:
 - a) tramite allacciamento alla rete fognaria esistente, ove possibile;

- b) tramite collettore comune e realizzazione consorziale di depuratore biologico;
- c) previa perizia geologica per aree omogenee e relativa verifica della posizione delle opere di presa captate e delle sorgenti non captate tramite dispersione diretta in terreni poco o nulla permeabili, ovvero con pozzo a tenuta da svuotare con periodicità ove i terreni siano in tutto o in parte permeabili;
- d) tramite vasche di decantazione e successiva fitodepurazione.

Elenco degli edifici del patrimonio edilizio montano

1. Gli edifici appartenenti al patrimonio edilizio montano, opportunamente schedati, sono i seguenti:

N° scheda	Denominazione	Uso	Utilizzo	Grado
1	Malga Cugola Alta p.ed. 218	Rurale	Stagionale	R2
2	Malga Cugola Alta p.ed.218 (legnaia)	Rurale	Stagionale	R2
3	Stalla e baita Cugola – p.ed. 194	Rurale	Stagionale	R2
4	Baita Doss – p.ed. 267	Rurale	Stagionale	R2
5	Baita Allegra o Baito Cugola	Rurale	Stagionale	R2

TABELLA 2/A

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (in metri) <i>al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 39)</i> <i>D.P.G.P. del 03.02.1995, n. 909 e succ. modifiche, delibera n. 1427 del 01.07.2011 e delibera n° 2088 del 04.10.2013</i>				
CATEGORIA	strade esistenti*	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli
AUTOSTRADA	==			==
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	
IV CATEGORIA	15	30	45	
ALTRE STRADE	10	20**	30**	
(*) = Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%. (**) = Larghezza stabilita dal presente Regolamento.				
N.B.: Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.				
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA: - dal "limite della strada" per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli. - per le gallerie si misura conducendo dall'asse stradale una semicirconferenza di raggio pari alla larghezza della fascia di rispetto. Si definisce "limite della strada" il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella 3, intendendosi essa come l'area pavimentata costituita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta. Si definisce "asse stradale" la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.				
Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.				

TABELLA 2/B

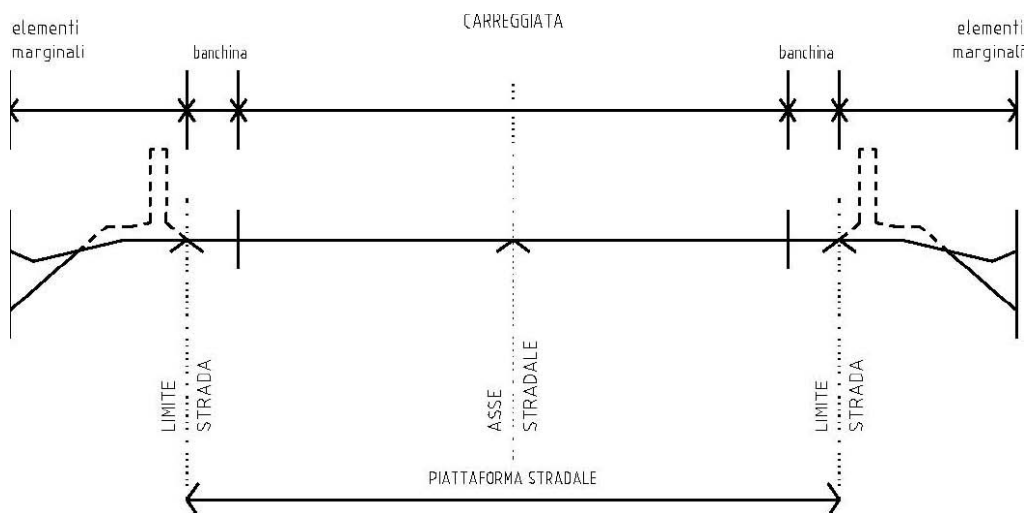
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (in metri) <i>all'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento in parte stabilite dalle presenti Norme di Attuazione del P.R.G. (art. 4)</i> <i>D.P.G.P. del 03.02.1995, n. 909 e succ. modifiche, delibera n. 1427 del 01.07.2011 e delibera n° 2088 del 04.10.2013</i>				
CATEGORIA	Strade esistenti*	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli
AUTOSTRADA	*			150
I CATEGORIA	10 **	40	60	90
II CATEGORIA	7,5 **	35	45	60
III CATEGORIA	7,5 **	25	35	
IV CATEGORIA (S.S. 620; S.P.126)	5**	15	25	
ALTRE STRADE	5**	5**	10**	
(*) = Per le autostrade esistenti, la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24.07.1961, n.729. (**) = Larghezza stabilita dalle presenti Norme di Attuazione del P.R.G.				
N.B.: Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.				
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA: - dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per raccordi e/o svincoli. - per le gallerie si misura conducendo dall'asse stradale una semicirconferenza di raggio pari alla larghezza della fascia di rispetto Si definisce "limite della strada" il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella 3, intendendosi essa come l'area pavimentata costituita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta. Si definisce "asse stradale" la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare. Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.				

TABELLA 3

Caratteristiche delle sezioni stradali

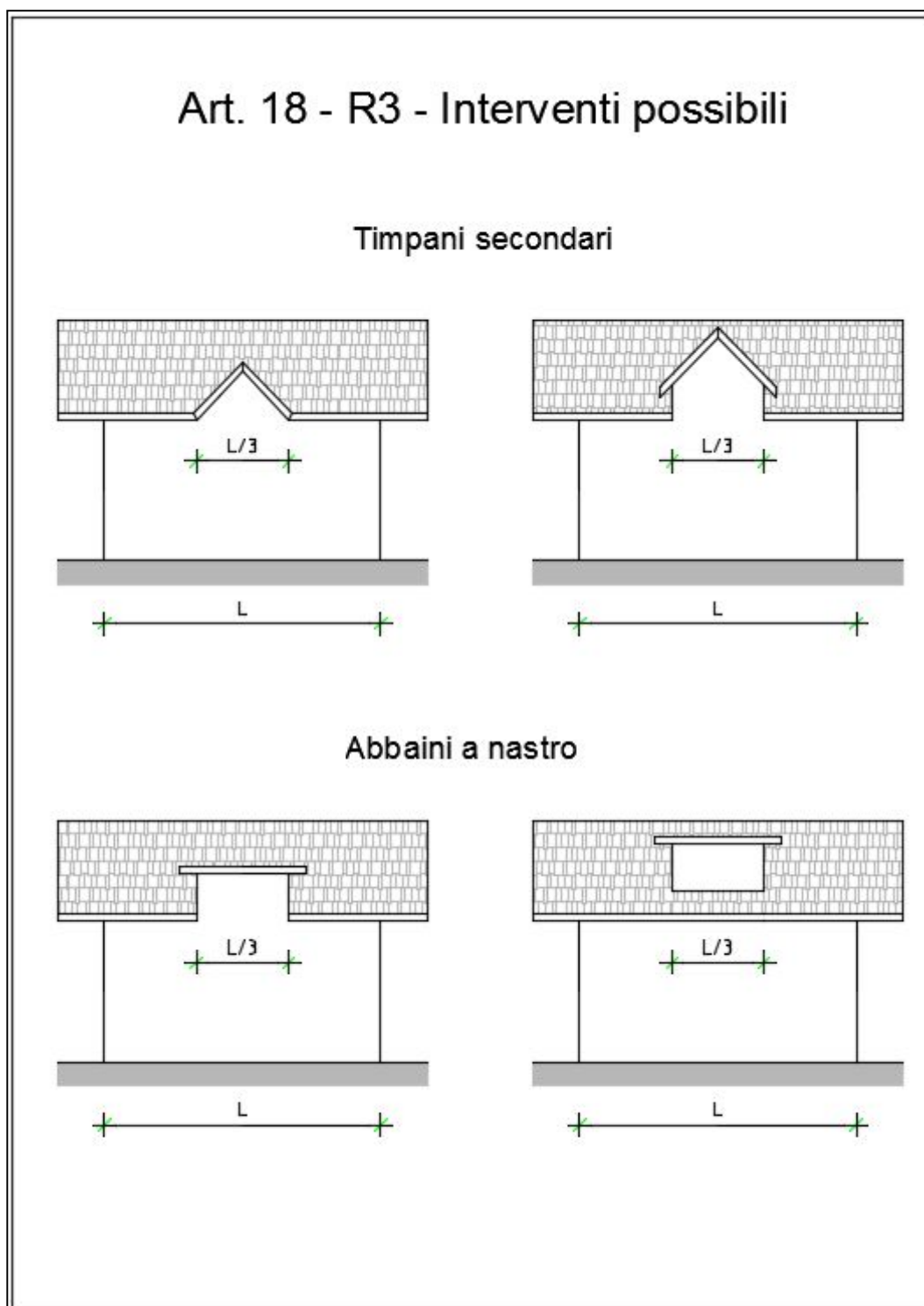
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	--- --	--- --
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	--- --	3.00
(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3		

SCHEMA PIATTAFORMA STRADALE



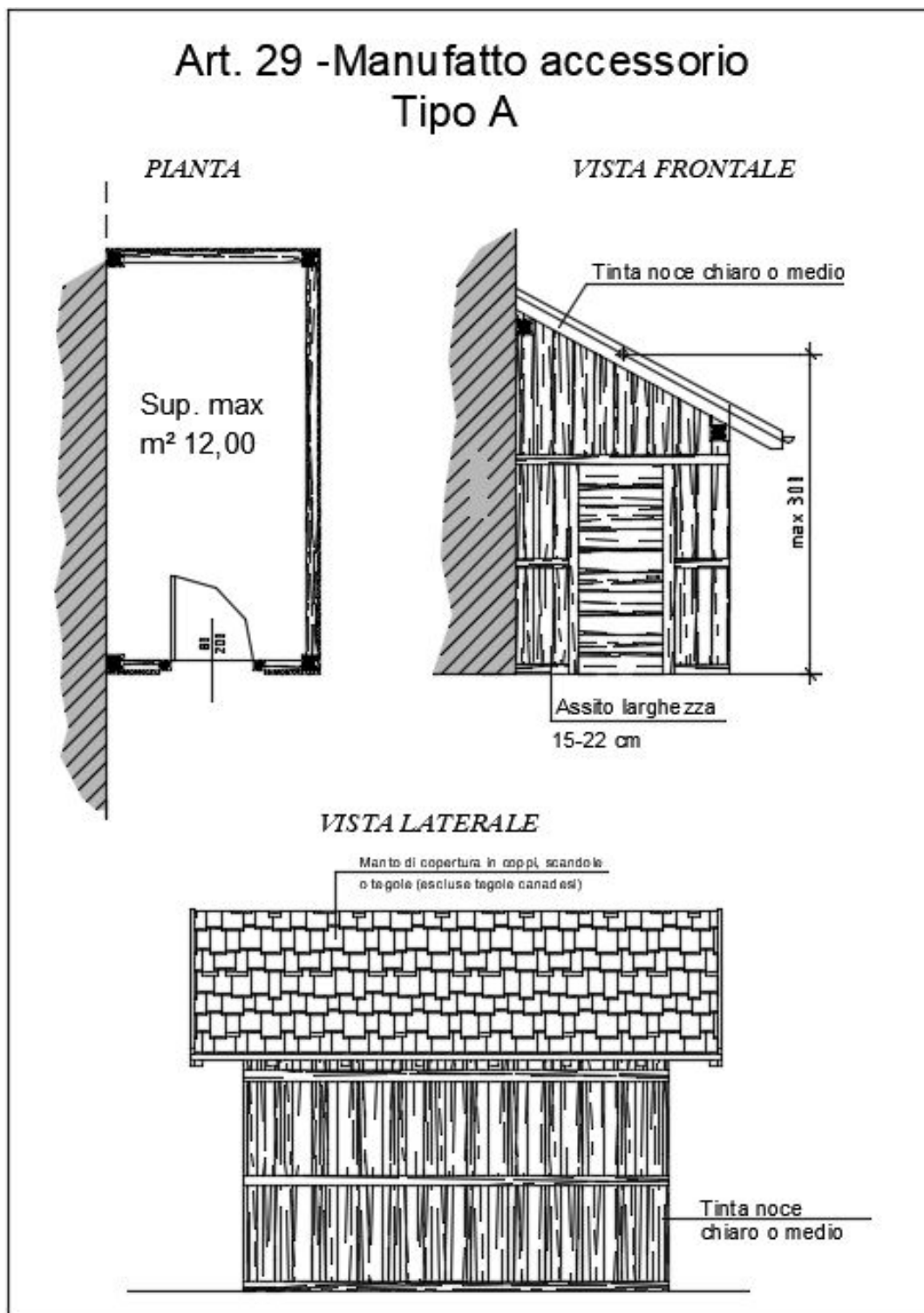
ALLEGATO 1

Art. 18 - Interventi possibili in R3: timpani secondari e abbaini a nastro



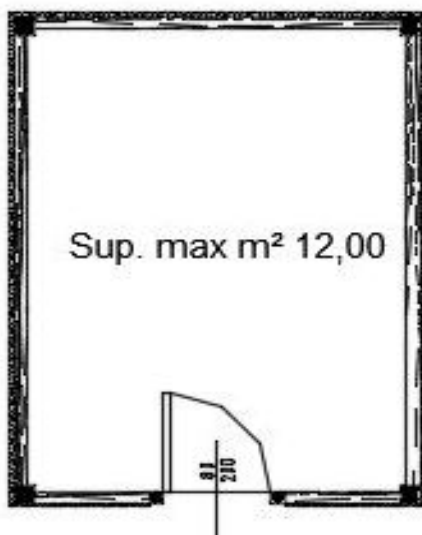
ALLEGATO 2

Indicazioni tipologiche e formali dei fabbricati accessori



Art. 29 -Manufatto accessorio Tipo B

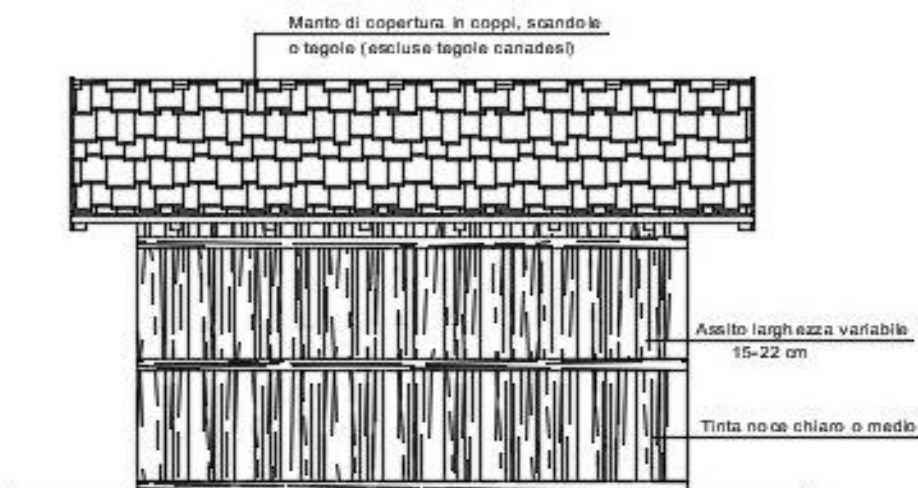
PIANTA



VISTA FRONTALE



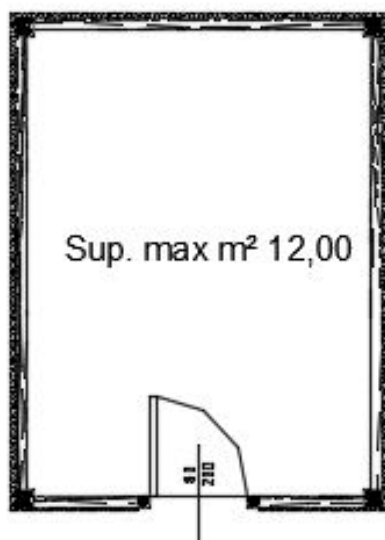
VISTA LATERALE



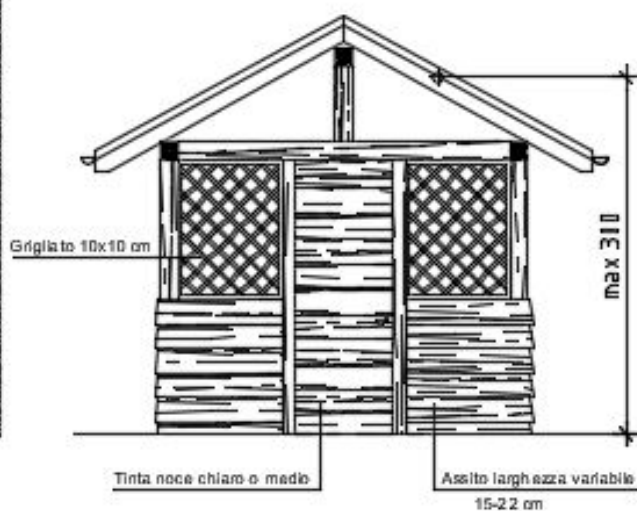
La commissione edilizia potrà valutare anche altre tipologie di chiusure verticali

Art. 29 -Manufatto accessorio Tipo C

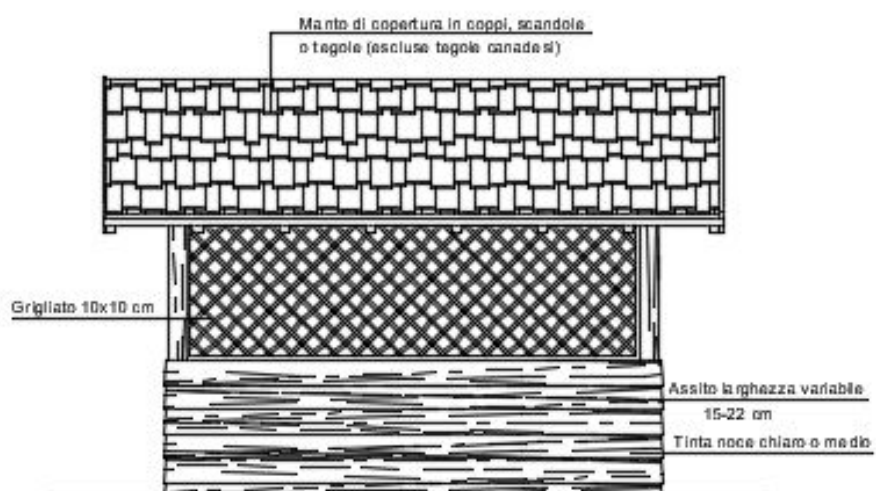
PIANTA



VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



ALLEGATO 3

Schema grafico della zona soggetta a permesso di costruire
convenzionato – Via Pezzol

